

**Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui
temi essenziali della gestione amministrativa nel 2002
del 12 e del 19 febbraio 2003**

**Rapporti del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni sulla loro gestione nel 2002
del 14 febbraio 2003 e del 16 gennaio 2003**

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi nel 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

ci pregiamo sottoporvi il rapporto di gestione 2002.

Il presente documento comprende la prima parte di tale rapporto e il decreto federale che approva le quattro parti summenzionate. Le altre parti saranno pubblicate separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE SULLA SUA GESTIONE

Importanza e innovazioni	1
Compendio	3

Capitolo 1:

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali	7
2. Sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale	9
3. Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e ricerca	11
4. Nuovo orientamento della Politica agricola	13
5. Ridefinizione della politica degli stranieri e stabilizzazione nel settore dell'asilo	15

Capitolo 2:

Programma di legislatura 1999–2003: Rapporto sull'anno 2002

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e visionaria	17
1.1 Relazioni internazionali	17
1.1.1 Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali: adesione all'ONU – Nuovi negoziati bilaterali con l'UE – Posizione della Svizzera sulla questione irachena	17
1.1.2 Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo: messaggio concernente una legge federale su misure di promozione civile e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e messaggio concernente un credito quadro per le medesime – Messaggio concernente il 2° Protocollo alla Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati – Rapporto sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU	17
1.1.3 Economia mondiale aperta e durevole e migliore accesso ai mercati esteri: impegno per i nuovi cicli negoziali sul commercio mondiale – Messaggi concernenti gli accordi di libero scambio con il Cile, il Canada, la Croazia, la Giordania e Singapore –	

	Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla garanzia dei rischi delle esportazioni – Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) – Messaggio sulla continuazione del finanziamento di misure di politica economica e commerciale – Messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo	18
1.1.4	Sviluppo sostenibile e evoluzione della politica ambientale internazionale: Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile – Anno internazionale delle montagne dell'ONU – Messaggio sulla ratifica del Protocollo di Kyoto – Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Stoccolma – Messaggio sulla ratifica del Protocollo di Göteborg – Messaggio sulla ratifica del Protocollo al trattato della Carta europea dell'energia	20
1.2	Sicurezza	21
1.2.1	Collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo: messaggio sulla ratifica delle Convenzioni per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo – Protocollo aggiuntivo sulla tratta di essere umani	21
1.2.2	Collaborazione bilaterale di giustizia e polizia: messaggio sull'accordo di cooperazione con EUROPOL – Messaggio sulla ratifica dell'accordo di estradizione con la Francia	22
2	La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future	23
2.1	Ricerca e formazione	23
2.1.1	Rafforzamento della formazione e della ricerca: messaggio relativo a un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie – Messaggio concernente la legge federale sui politecnici – Messaggio relativo alla legge sulle scuole professionali universitarie – Finanziamento delle scuole professionali universitarie – Messaggio concernente la formazione, la ricerca e la tecnologia negli anni 2004–2007 – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su esseri umani – Messaggio concernente la legge federale sulla ricerca con embrioni soprannumerari e con cellule staminali embrionali – Rapporto sull'analfabetismo funzionale – Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda	23

2.2 Economia e competitività	24
2.2.1 Rafforzamento della competitività dell'economia svizzera: messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale – Procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle lotterie – Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto dei brevetti – Rapporto sulle importazioni parallele – Messaggio concernente il recepimento della direttiva CE sull'assicurazione autoveicoli – Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane – Messaggio concernente una legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati – Messaggio concernente una legge federale sulla cooperazione monetaria internazionale – Messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane	24
2.2.2 Agricoltura svizzera competitiva ed ecologicamente sostenibile: messaggio concernente la revisione della legislazione sull'agricoltura (politica agricola 2007) – Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali	26
2.2.3 Service public efficiente: il futuro della Posta e di Swisscom	27
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	28
2.3.1 Attuazione delle linee direttrici della politica finanziaria: preventivo 2003 conforme al freno all'indebitamento – Messaggio sul nuovo ordinamento finanziario – Procedura di consultazione in merito alla seconda riforma dell'imposizione delle imprese – Procedura di consultazione sul nuovo modello contabile e messaggio concernente la revisione della legge sulle finanze della Confederazione – Messaggio concernente la proroga delle misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione – Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'imposizione del tabacco e decreto sul prossimo aumento della tassa sul tabacco – Rapporto sulla distribuzione della ricchezza in Svizzera – Rapporto sull'onere complessivo di imposte e tasse	28
2.4 Ambiente e infrastruttura	30
2.4.1 Politica ambientale sostenibile: procedura di consultazione relativa alla legge sul controllo della sicurezza tecnica e messaggio concernente una legge sulle teleferiche – Messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo – Messaggio concernente la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi – Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio – Ordinanza sul mercato dell'energia elettrica – Nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile – Procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sulla protezione della natura e del paesaggio – Messaggio concernente la ratifica della Convenzione della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura – Rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali legati ai prodotti fitosanitari e concimi – Rapporto sulla messa in atto delle raccomandazioni del rapporto dell'OCSE sull'esame delle performance ambientali della Svizzera 1998 – Rapporto concernente l'esame dei filtri per particolato per veicoli industriali pesanti	30

2.4.2	Politica dei trasporti sostenibile: messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni FFS 2003–2006 – Rapporto sul trasferimento – Procedura di consultazione relativa al piano settoriale ferrovia/trasporti pubblici – Procedura di consultazione relativa alla 2a tappa della riforma delle ferrovie – Procedura di consultazione relativa ai raccordi alla rete ferroviaria ad alta velocità – Messaggio sulla liberazione dei fondi per la seconda fase NFTA – Nuovi tracciati NFTA nel Cantone di Uri – Messaggio concernente il finanziamento della garanzia dei tracciati NFTA rinviati – Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti» – Misure relative al traffico negli agglomerati – Accordo sul traffico aereo con la Germania – Nuova politica in materia di sicurezza del traffico	31
2.5	Società dell'informazione e media	34
2.5.1	Attuazione della strategia per una società dell'informazione: rapporto sulle misure volte a prevenire il divario digitale – Risultati e ulteriore procedura per lo sportello virtuale – Rapporto sul voto elettronico – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sul commercio elettronico – Ulteriore procedura in materia di identità digitale – Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri amministrativi	34
2.5.2	Nuovo ordinamento dei media: messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione	35
2.6	Istituzioni dello Stato	37
2.6.1	Rafforzamento della capacità di azione dello Stato: messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione – Procedura di consultazione relativa al Codice di procedura civile	37
3	La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni	38
3.1	Sicurezza sociale e sanità	38
3.1.1	Garanzia dell'equilibrio sociale e politica nazionale della sanità: INSAI: ulteriori sviluppi – LAMal: analisi d'efficienza e svolgimento ulteriore – Tasso d'interesse minimo nella previdenza professionale – Decisione intermedia sulla politica nazionale della sanità – Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie – Procedura di consultazione su una legge federale concernente la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni del settore della psicologia – Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione sulla revisione della legge	

concernente l'aiuto alle vittime di reati – Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare – Messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali – Rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati	38
3.2 Equilibrio regionale	41
3.2.1 Garantire l'equilibrio regionale: messaggio concernente la legge federale sulla promozione dell'abitazione a prezzo moderato – Messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico	41
3.3 Società, cultura e sport	42
3.3.1 Garantire la coesione nazionale e sociale: messaggio concernente una legge sulle lingue – Messaggio relativo alla legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero – Messaggio concernente una legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali – Messaggio concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) e messaggio sulla candidatura di Berna alle Olimpiadi invernali 2010 – Rapporto sull'attuazione dell'articolo 69 Cost. nel settore della formazione musicale	42
3.4 Migrazioni	44
3.4.1 Ridefinizione della politica degli stranieri e stabilizzazione nel settore dell'asilo: messaggio sulla revisione totale della legge federale sugli stranieri – Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'asilo	44
3.5 Sicurezza interna	44
3.5.1 Mantenere la sicurezza interna e salvaguardare i diritti fondamentali: messaggio concernente l'intensificazione della lotta contro l'estremismo di destra – Consultazione sulla revisione della legge sulle armi – Rapporto USIS III – Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla protezione dei dati	44
Allegati:	
1 Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2002: stato d'attuazione a fine 2002	46
2 Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2002: stato d'attuazione a fine 2002	50
3 Oggetti parlamentari 1999–2003: stato d'attuazione a fine 2002	58
4 Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna	72

Importanza e innovazioni

Panoramica sullo strumentario esistente

Conformemente all'articolo 45 LRC, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, per la sessione estiva, il rapporto sulla sua gestione. Quest'ultimo indica brevemente a che punto è l'esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale e informa succintamente sui disegni di atti legislativi o di convenzioni internazionali di cui si occupa l'Amministrazione. Il rapporto di gestione offre inoltre un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive della politica di governo e motiva le eventuali divergenze e i nuovi progetti. Lo strumentario esistente risale al riorientamento della presentazione del rapporto di gestione, avvenuto nel 1995. In quella occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello del Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'amministrazione sulla base delle priorità prestabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di operare un raffronto tra i dati pianificatori in prospettiva e il resoconto retrospettivo, traendone un bilancio eloquente. In tal modo, da un lato, è posto il fondamento per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è semplificato il controllo della gestione. Il rapporto di gestione elaborato secondo lo standard attuale comprende quattro volumi ed è strutturato nel modo seguente:

- I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del pertinente programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e provvedimenti Prevostoi, quali sono definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.
- II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale, come pure sui temi essenziali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.
- III) L'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (Rapporto di gestione – volume III) rientra nella sfera di competenze del potere giudiziario.
- IV) Nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi» (Rapporto di gestione – volume IV) si informa sullo stato di trattazione di mozioni, postulati e raccomandazioni trasmessi al Consiglio federale. Questo volume comprende inoltre un compendio dei messaggi e rapporti inoltrati dal Consiglio federale al Parlamento.

Innovazioni nel programma di legislatura 1999–2003

A causa dell'orientamento del rapporto di gestione sul programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: il modo più semplice per stilare il bilancio complessivo di una legislatura è di basarsi sui rapporti di gestione dei singoli anni. Nell'ambito delle deliberazioni sul rapporto concernente il programma di legislatura in seno alla commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), è stato proposto di esaminare se sia necessario adottare un nuovo strumento per vigilare sugli oggetti annunciati nelle direttive e sulle mozioni riguardanti le direttive. Si è giunti alla conclusione che tale compito può essere svolto nel modo più opportuno nel quadro dell'attuale rapporto di gestione. Per questo motivo, il Rapporto di gestione-volume I è stato completato con un allegato 3, che indica, nel senso di un *controlling* permanente, lo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti del programma di legislatura 1999–2003 e la trattazione delle mozioni riguardanti le direttive. Questo allegato permetterà alle Com-

missioni della gestione di esercitare più facilmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo sarà agevolato anche il lavoro delle future commissioni speciali.

Le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno sollecitato, mediante lettera del 6 novembre 2000, un compendio di tutte le verifiche dell'efficacia pianificate e di quelle realizzate nell'anno in esame. A questa richiesta è data risposta, da un lato, presentando il relativo compendio negli obiettivi annuali (a partire dal 2002) e, dall'altro, introducendo il nuovo allegato 4 nel rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (dal 2000). Nel presente rapporto di gestione sono state effettuate, su iniziativa delle Commissioni della gestione, altre modifiche dell'allegato 4: la definizione delle «verifiche dell'efficacia» è stata migliorata e i criteri di selezione precisati. Infine, sono menzionate l'utilizzazione prevista e le conclusioni politiche (per quanto siano state esplicitamente approvate dal Consiglio federale).

Compendio

L'anno 2002 è stato dominato dall'insicurezza. Dopo i tragici fatti dell'11 settembre 2001 e i nuovi attentati terroristici (Djerba, Bali, Mosca, Mombasa) la congiuntura mondiale, per la minaccia del terrorismo, non ha evidenziato segni di ripresa e la Borsa ha subito un calo di dimensioni inattese. Sia negli USA che in Europa e in Svizzera, gli indici di borsa sono scesi, alla fine del 2002, al di sotto del livello del 1998. La ripresa economica prevista all'inizio dell'anno non si è verificata. A ciò si aggiunge un peggioramento della situazione geopolitica con il pericolo di una guerra nell'Iraq e il rischio di un aumento del prezzo del petrolio.

A causa di questi e di altri fattori, invece della Previsto crescita dell'1,3%, si è registrata in Svizzera una crescita zero con ripercussioni negative sulle finanze federali. Nel secondo semestre è stato necessario correggere verso il basso di un miliardo le stime delle entrate e rivedere il preventivo. Il 20 novembre il Consiglio federale facendo il punto della situazione è giunto alla conclusione che dall'anno 2006 il piano finanziario deve essere sgravato di 1.6 miliardi di franchi, per evitare un nuovo indebitamento e creare un margine di azione per le priorità. Il crollo della Borsa ha avuto in Svizzera conseguenze importanti non solo per molti investitori privati ma anche per il secondo pilastro della previdenza per la vecchiaia (previdenza professionale - LPP). Il drammatico peggioramento del mercato degli investimenti ha fatto correre a numerosi istituti di previdenza il rischio di difficoltà finanziarie che avrebbero compromesso in misura rilevante la fiducia degli assicurati nella previdenza professionale. Il 23 ottobre 2002, il Consiglio federale ha pertanto deciso di abbassare al 3,25% il tasso d'interesse minimo, che ammontava al 4% dal 1985, con effetto dal 1° gennaio 2003.

Il Consiglio federale ha dovuto reagire al deterioramento della situazione economica rivedendo il preventivo e adeguando il tasso d'interesse minimo nella previdenza professionale; nella maggior parte degli altri settori ha invece potuto procedere come previsto negli obiettivi annuali 2002.

Il 3 marzo 2002, il popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite». Il 10 settembre 2002 la Svizzera è diventata il 190esimo membro a parte intera dell'ONU. Le relazioni con l'UE hanno potuto essere ulteriormente consolidate: gli accordi bilaterali del 1999 sono entrati in vigore e si è dato avvio a nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Animato dall'impegno teso a un'economia mondiale aperta e durevole e al miglioramento dell'accesso ai mercati esteri, il Consiglio federale ha adottato i mandati per un nuovo ciclo di negoziati sul commercio mondiale e ha concluso accordi di libero scambio con la Giordania, la Croazia e Singapore. A dieci anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sullo sviluppo sostenibile, si è tenuto nel 2002 a Johannesburg un nuovo vertice mondiale su tale tema. Nell'ambito dei negoziati, la Svizzera si è attivamente adoperata per risultati concreti e vincolanti. Il Consiglio federale ha inoltre continuato l'impegno svizzero per l'ulteriore sviluppo del diritto ambientale internazionale, licenziando il messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici.

Subito dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, il Consiglio federale ha reagito intensificando la lotta contro il terrorismo internazionale. Nell'anno in esame ha adottato due messaggi sulla ratifica delle Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo come pure per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Mediante il messaggio concernente la formazione, la ricerca e la tecnologia negli anni 2004–2007, la legge federale sui politecnici e la legge federale sulla ricerca con embrioni soprannumerari e con cellule staminali embrionali, il Consiglio federale ha varato ulteriori riforme per rafforzare la Svizzera quale polo della formazione e della ricerca. Il messaggio concernente la formazione, la ricerca e la tecnologia comprende il limite di spesa e i crediti di impegno come pure diverse modifiche di legge per la realizzazione degli obiettivi nei settori della formazione professio-

nale, delle scuole universitarie, della ricerca fondamentale, della ricerca e dello sviluppo applicati nonché dell'innovazione e del trasferimento del sapere.

Per quanto riguarda l'economia e la competitività, il Consiglio federale ha presentato, nel 2002, una panoramica sull'evoluzione del settore postale in Svizzera e ha inoltre deciso di non presentare al Parlamento in questa legislatura proposte relative ad un'eventuale cessione della partecipazione maggioritaria della Confederazione alla Swisscom; una modifica non è stata ritenuta urgente in considerazione del fatto che la velocità di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni è notevolmente diminuita. Con il messaggio concernente la revisione totale della legge sulla Banca nazionale è sancito l'obbligo di rendiconto della Banca nazionale, è precisato il suo mandato costituzionale e sono creati uno strumento più flessibile e moderno dell'istituto di emissione e nuove disposizioni sulla determinazione e sulla ripartizione degli utili. Il settore agricolo è stato adattato alle nuove condizioni quadro e alle future sfide con l'approvazione del messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (politica agricola 2007). Inoltre, a causa della difficile situazione sul mercato lattiero, il Consiglio federale ha approvato due messaggi complementari nell'ambito della politica agricola 2007 che permettono agli attori del mercato di assumere la responsabilità della quantità di latte prodotto.

Il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario finalizzato all'istituzione di una nuova base costituzionale per le entrate delle finanze federali è stato presentato alle Camere. La limitazione nel tempo della competenza della Confederazione di prelevare l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto deve essere soppressa perché le due imposte forniscono attualmente circa il 60 per cento delle entrate della Confederazione. Si prevede invece di fissare anche in futuro nella Costituzione le aliquote massime.

Nell'ambito della politica in materia di ambiente e infrastruttura, il Consiglio federale ha adottato la nuova strategia per uno sviluppo sostenibile e il messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo.

Per quanto riguarda la politica dei trasporti, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente

la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006, e il corrispondente limite di spesa. Dal primo rapporto sul trasferimento del traffico presentato dal Consiglio federale risulta che, nonostante un bilancio complessivamente positivo, le misure collaterali devono essere rafforzate per raggiungere gli obiettivi legali del trasferimento. Il Consiglio federale ha approvato un messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti», in cui respinge l'iniziativa popolare e sottopone al Parlamento un controprogetto. Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica dell'accordo sul traffico aereo fra la Svizzera e la Germania.

Nell'anno in esame, il Consiglio federale ha adottato la strategia in materia di società dell'informazione. Inoltre ha preso atto del 4° rapporto del gruppo di coordinamento interdipartimentale per una società dell'informazione (GCSI), ha approvato il rapporto sul «voto elettronico», che informa sulle opportunità, sui rischi e sulla fattibilità dell'esercizio dei diritti politici per via elettronica. Mediante il messaggio relativo alla revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione, il Consiglio federale intende garantire anche in futuro un servizio pubblico efficiente, rendendo al contempo meno restrittive le disposizioni per le emittenti private.

Nel settore sicurezza sociale e sanità, il Consiglio federale, fondandosi su analisi dell'efficienza, è giunto alla conclusione che la legge sull'assicurazione malattie in sostanza si è rivelata valida, pur constatando che le misure di contenimento dei costi devono ancora essere rafforzate. Licenziando il messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo il Governo ha regolamentato in maniera esauriente i requisiti di tali indagini. È così tutelata la dignità umana, gli abusi vengono evitati e si garantisce la qualità.

Per preservare l'equilibrio sociale e regionale il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla promozione dell'alloggio e il messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta del turismo svizzero. Con il primo si promuove l'offerta di alloggi di locazione e di oggetti mobiliari a favore di persone economicamente svantaggiate, al fine di completare la fornitura di alloggi dettata dall'econo-

mia di mercato. Il messaggio sul turismo propone per il periodo 2003–2007 un programma promozionale limitato nel tempo volto ad accelerare la necessaria svolta strutturale nel settore turistico.

Nel settore cultura, società e sport, il Consiglio federale ha adottato tre messaggi. In primo luogo propone una nuova legge federale che trasforma il Museo nazionale svizzero in istituto giuridico autonomo (Fondazione), gestito dalla Confederazione con mandati pluriennali di prestazione e contributi finanziari. In secondo luogo, con il messaggio concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, propone che in futuro queste coppie possano registrare la loro unione presso l'ufficio di stato civile, garantendola così sul piano giuridico. Con un terzo messaggio, infine, ha fissato i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio, che saranno organizzati congiuntamente da Austria e Svizzera nel 2008.

La ridefinizione della politica estera è stata varata come previsto con l'adozione del messaggio concernente una nuova legge federale sugli stranieri. Il disegno limita l'ammissione di stranieri provenienti da

Paesi fuori dello spazio UE e AELS alla manodopera qualificata di cui vi è urgente bisogno. Inoltre, con il messaggio sulla revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha proposto un'efficiente regolamentazione relativa allo Stato terzo, misure sostitutive nel caso di allontanamento non attuabile come pure un nuovo modello di finanziamento dei Cantoni nel settore delle prestazioni sociali ai richiedenti l'asilo.

Sulla base del terzo rapporto sull'analisi della sicurezza interna della Svizzera (USIS), il Consiglio federale ha preso decisioni fondamentali circa il rafforzamento della sicurezza alla frontiera e ha emanato direttive sul limite di spesa della Confederazione, sulle relazioni Confederazione - Cantoni e sull'adempimento dei compiti di sicurezza.

Infine, il 15 maggio 2002, è stata inaugurata l'Expo 02. Finanziata per due terzi dalla Confederazione, la manifestazione si è chiusa il 20 ottobre 2002, riscuotendo un grande successo di pubblico. La sesta esposizione nazionale svizzera nella regione dei tre laghi è stata un grande evento umano e politico per il nostro Paese – un successo che ci permette di guardare al futuro con fiducia.

Capitolo 1:

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali del 1999 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Tale entrata in vigore costituisce un elemento importante nelle relazioni della Svizzera con l'UE ed è stata accompagnata da un meccanismo di monitoring di nuova creazione che garantisce un'attuazione ottimale nei settori interessati e consente una valutazione precoce delle esperienze.

Inoltre, il Consiglio federale ha condotto ulteriori negoziati bilaterali con l'UE per affrontare adeguatamente le sfide che ancora sussistono tra la Svizzera e i partner europei. I nuovi negoziati bilaterali comprendono dieci dossier. In quattro di essi - lotta contro le frodi, prodotti agricoli lavorati, ambiente e statistiche - i negoziati sono già stati avviati nel 2001. L'apertura dei sei negoziati rimanenti (imposizione degli interessi; Schengen/Dublino; prestazioni di servizi; programma MEDIA; programma di formazione; doppia imposizione delle pensioni di anzianità) è stata subordinata dalla Svizzera alla condizione che l'UE, a sua volta, approvasse i propri mandati negoziali restanti. Tale condizione è stata adempiuta il 17 giugno 2002, allorché il Consiglio d'Europa ha approvato un mandato negoziale nei dossier «Schengen/Dublino», «prestazioni di servizi» e «programma MEDIA» come pure una dichiarazione comune con la Commissione nel dossier «programma di formazione». Dal canto suo, la Svizzera disponeva già dal 30 gennaio 2002 dei mandati necessari. Dal 18 luglio 2002, tutti i negoziati bilaterali sono in corso e il processo, nell'insieme, evidenzia progressi soddisfacenti. Nel dossier «Schengen/Dublino», per esempio, si sono potuti chiarire ulteriori punti importanti, anche se non tutti. Le questioni cruciali sono state identificate precocemente e i primi progetti di accordo sono pronti benché i negoziati non abbiano ancora potuto essere conclusi. Nel settore dell'imposizione degli interessi, l'UE non ha potuto prendere le decisioni interne necessarie entro la fine dell'anno. La Svizzera è pronta a concludere rapidamente le trattative a condizione che il risultato globale tenga debitamente conto dei suoi interessi.

Il 3 marzo 2002, il popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)». Il Consiglio federale aveva iscritto l'adesione all'ONU nel novero delle priorità del programma di legislatura.

In seguito, il 29 maggio 2002 – prima ancora della domanda formale di adesione –, il Consiglio federale ha definito le priorità del nostro Paese per il primo anno di partecipazione quale membro a parte intera. Tali priorità rientrano negli obiettivi e nei campi d'attività tradizionali della politica estera svizzera: promozione della pace, sicurezza, diritti dell'uomo, sviluppo economico e sociale, aiuto umanitario, protezione dell'ambiente. Il 17 luglio 2002, il Consiglio federale ha presentato all'ONU la domanda ufficiale di adesione della Svizzera, in cui veniva esplicitamente ribadita l'intenzione svizzera di aderire in quanto Paese neutrale. Il 10 settembre 2002, l'Assemblea generale ha adottato per acclamazione la risoluzione concernente l'adesione della Svizzera, che è così diventata il 190esimo membro dell'ONU. Nella sua allocuzione davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente della Confederazione ha sottolineato la volontà della Svizzera di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'ONU con spirito costruttivo e critico, illustrando inoltre alcuni elementi fondamentali della nostra identità politica, come per esempio la democrazia diretta, il federalismo e il pluralismo culturale. Infine ha riaffermato la neutralità della Svizzera anche in seno all'ONU. L'ONU ha preso atto senza discussione di tale espressa volontà e ha riservato alla Svizzera un caloroso benvenuto. La tradizione democratica e umanitaria del nostro Paese e il suo pluralismo culturale sono stati evocati a più riprese e si è sottolineato come la Svizzera possa apportare un contributo del tutto particolare alla realizzazione degli obiettivi dell'ONU.

La Svizzera ha quindi preso attivamente parte ai lavori della 57esima Assemblea generale e a quelli di diverse commissioni. Segnatamente, il 30 ottobre 2002, ha appoggiato con il suo intervento il secondo

pacchetto di riforme del Segretario generale. Si è inoltre impegnata con successo per l'adozione di un protocollo finalizzato a impedire la tortura mediante visite regolari nelle prigioni. Per quanto riguarda le

candidature svizzere in seno alle commissioni speciali dell'ONU si è registrato un primo successo il 9 settembre 2002 con la nomina di Walter Kälin nel Comitato per i diritti umani.

2. Sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale

In previsione del «Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile», il Consiglio federale ha approvato il 27 marzo 2002 il rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002», fondata sulla Costituzione federale che eleva lo sviluppo sostenibile al rango di obiettivo dello Stato con i nuovi articoli 2 e 73. La strategia definisce le condizioni quadro della politica dello sviluppo sostenibile del Consiglio federale fino al 2007. Il Consiglio federale persegue un ampio consenso e si prefigge l'integrazione dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile in tutti i settori politici. Le sfide ecologiche, economiche e sociali devono essere parimenti padroneggiate. I principali obiettivi della strategia sono: conservare gli spazi naturali per l'uomo, la fauna e la flora come pure utilizzare le risorse naturali tenendo conto dei bisogni delle generazioni future; conservare il benessere e la capacità di sviluppo dell'economia; rendere possibili l'esistenza e lo sviluppo degli esseri umani nella solidarietà e nel benessere. La strategia comprende un piano d'azione orientato all'applicazione con in tutto 22 misure che interessano i settori più vari.

Dal 18 al 22 marzo si è tenuta a Monterrey (Messico) la Conferenza sul «finanziamento dello sviluppo» il cui obiettivo era un'importante riduzione della povertà soprattutto nei Paesi meno sviluppati. La conferenza si è conclusa con l'approvazione di sei campi d'azione principali: mobilitazione delle risorse nazionali nei Paesi in sviluppo; incentivazione degli investimenti privati all'estero; commercio come motore dello sviluppo; incremento dell'aiuto pubblico allo sviluppo e della cooperazione tecnica; ulteriori misure di riduzione del debito nell'ambito dell'iniziativa allargata in favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (iniziativa HIPC); miglioramento del coordinamento e della coerenza dei sistemi internazionali monetari, finanziari e commerciali, segnatamente tramite il rafforzamento dell'ONU. Il «Consenso di Monterrey» ha creato i presupposti per la costituzione di una vasta alleanza dell'ONU, delle Istituzioni di Bretton-Woods, dell'OMC, dell'economia privata e delle organizzazioni non governative per il raggiun-

gimento dell'obiettivo mediante la messa a disposizione delle risorse necessarie.

Dal 26 agosto al 4 settembre 2002 ha avuto luogo a Johannesburg (Sudafrica) il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile («World Summit on Sustainable Development, WSSD»). La conferenza si prefiggeva innanzi tutto di determinare se, a dieci anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sullo sviluppo sostenibile, la comunità internazionale avesse trovato la strada verso uno sviluppo meno autodistruttivo come pure di emanare misure per l'attuazione rafforzata degli obiettivi di Rio. Il 21 agosto 2002, il Consiglio federale ha designato sei temi principali in cui la Svizzera intendeva impegnarsi particolarmente: sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, risorse mondiali di acqua dolce, problemi ambientali internazionali, sviluppo sociale e riduzione della povertà, aspetti commerciali, «Governance» a livello globale e nazionale. La delegazione svizzera aveva il mandato di impegnarsi attivamente nel processo negoziale per ottenere risultati tangibili e vincolanti e di formare partenariati concreti. Con la piattaforma informativa «Sustainable Switzerland» (il padiglione svizzero nello spazio di manifestazioni «Ubuntu Village»), sono state presentate esperienze e idee sullo sviluppo sostenibile. I risultati del vertice mondiale hanno soddisfatto solo in parte le attese svizzere; non si sono stabiliti chiari doveri né decisi termini precisi in tutti i settori. Ciò nonostante, il Vertice di Johannesburg costituisce un ulteriore passo avanti nel processo iniziato dieci anni or sono a Rio. Rispetto all'Agenda 21, il piano di attuazione stabilisce un migliore equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (società, ambiente, economia). Sul piano sociale, la lotta contro la povertà, con la conferma di parecchi obiettivi, è stata al centro della Dichiarazione del Millennio dell'ONU. In ambito ambientale, si sono potuti definire nuovi obiettivi in determinati settori e dare nuovi impulsi a un ulteriore sviluppo della protezione internazionale dell'ambiente (sostanze chimiche, biodiversità, clima, acqua, commercio e ambiente, comportamenti di consumo e produ-

zione, condizioni quadro istituzionali). In campo economico si deve salutare la conferma della parità tra diritto commerciale e diritto ambientale. La Svizzera ha sfruttato efficacemente la sua posizione di indipendenza rispetto ai grandi gruppi e ha potuto svolgere un ruolo importante accanto agli attori principali. Ha inoltre contribuito ad evitare il rischio di regressi nell'ambito dei diritti dell'uomo nella sanità.

Infine, l'Anno internazionale delle montagne 2002 dell'ONU ha rivestito per la Svizzera un particolare significato: l'iscrizione dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna nell'Agenda 21 della Conferenza di Rio del 1992 come pure l'importanza attribuita a questo tema al Vertice mondiale sono infatti ascri-

vibili all'impegno svizzero. L'obiettivo delle attività nazionali era di sensibilizzare ulteriormente i cittadini svizzeri alla problematica dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, rafforzando così la solidarietà tra popolazione rurale e popolazione urbana. Si ponevano in tale ottica la Conferenza internazionale dal titolo «Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale nelle regioni di montagna», tenutasi dal 21 al 24 giugno a Adelboden, il riuscito lancio del «Partenariato internazionale per uno sviluppo sostenibile delle regioni di montagna» come pure il determinante contributo al «Global Mountain Summit» tenutosi a Bishkek.

3. Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e ricerca

La formazione, la ricerca e la tecnologia sono di grande importanza per l'individuo, ma anche per la società, per l'economia e per lo Stato. Non si possono realizzare benessere, sviluppo sostenibile, pari opportunità, competitività, pluralismo culturale e coesione interna senza un valido polo di formazione e ricerca. Nell'anno in esame, il Consiglio federale ha pertanto provveduto a promuovere riforme atte a rafforzare la Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca.

Il 29 novembre 2002 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007. Il messaggio comprende il limite di spesa e i crediti di impegno come pure diverse modifiche di legge per realizzare gli obiettivi nei settori della formazione professionale, delle scuole universitarie, della ricerca fondamentale, della ricerca e dello sviluppo applicati nonché dell'innovazione e del trasferimento del sapere. Per gli anni 2004–2007 sono stati definiti quattro assi d'intervento: rinnovare l'insegnamento, rafforzare la ricerca, promuovere l'innovazione e intensificare la collaborazione nazionale e internazionale. Complessivamente il messaggio prevede un investimento di 17,3 miliardi di franchi, pari ad un aumento annuo del 6 per cento; a causa della situazione delle finanze federali, tra l'1–1,5 per cento annuale resterà però ancora bloccato.

Il Consiglio federale ha inoltre preso atto, il 29 maggio 2002, dei risultati della consultazione sull'avamprogetto relativo a un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie e fissato l'ulteriore procedura. L'obiettivo perseguito con l'elaborazione di un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie è di creare una solida base costituzionale per una politica in materia di istituzioni universitarie coerente e concertata a livello nazionale. Il progetto di riforma poggia sul principio del partenariato inteso come strumento per promuovere la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. La grande diversità delle opinioni espresse – spaziano dalla richiesta di mantenere la competenza esclusivamente a livello canto-

nale all'esigenza di centralizzazione a livello nazionale – evidenzia la necessità di fissare contenuti e obiettivi a lungo termine. Il Consiglio federale ha pertanto dato il via libera all'elaborazione di un messaggio, ma ha anche richiesto ulteriori chiarimenti, in considerazione della portata politica delle decisioni. Il progetto di articolo costituzionale e la questione del finanziamento duraturo del sistema saranno rivisti in stretta collaborazione con i principali partner. Il messaggio e il disegno relativo a un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie non sono stati pertanto licenziati nell'anno in esame.

Il 27 febbraio 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione parziale della legge sui politecnici federali. Lo scopo della revisione è di modernizzare l'organizzazione del settore dei PF, che risale al 1991 e di adattarla alle esigenze attuali. A tal fine è previsto di sancire nella legge il principio della gestione con mandato di prestazioni e credito globale, finora regolato a livello di ordinanza, e di attribuire chiare competenze ai vertici della direzione. Inoltre si intende rafforzare l'autonomia delle istituzioni dei PF che devono essere rappresentate a pieno titolo nell'organo direttivo superiore, il Consiglio dei PF. Il disegno di legge prevede quale nuovo esplicito mandato del settore dei PF la valorizzazione dei risultati della ricerca. Un altro aspetto importante è l'integrazione dei principi della nuova legge sul personale federale nel diritto dei PF, nel rispetto delle esigenze specifiche del settore.

Il 21 novembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di presentare una legge speciale per disciplinare la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali, da una parte perché la ricerca sulle cellule staminali umane suscita attese legittime e dall'altra per la mancanza di disposizioni legali chiare. La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sulla ricerca embrionale è durata dal 22 maggio al 30 agosto 2002; il 20 novembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha approvato il disegno rielaborato sulla base di tali risultati insieme al relati-

vo messaggio. Secondo il disegno sono consentite – ma a condizioni severe - la ricerca su embrioni soprannumerari umani nell'ambito della fecondazione in vitro, la derivazione di cellule staminali embrionali a partire da tali embrioni e la ricerca su cellule staminali. Per la ricerca su embrioni umani e per la derivazione di cellule staminali, il Consiglio federale intende introdurre l'obbligo di autorizzazione. I progetti di ricerca su cellule staminali embrionali presuppongono il preavviso favorevole della Commissione etica. I progetti di ricerca sono autorizzati solo se gli scopi di ricerca sono di livello molto elevato, se non è possibile ottenere in un altro modo le conoscenze equiva-

lenti, se è provata la loro pertinenza scientifica e se sono eticamente sostenibili. Inoltre, dopo la conclusione o l'interruzione di un progetto di ricerca deve essere reso accessibile al pubblico un sunto dei risultati. Le cellule staminali possono essere importate a determinate condizioni. Continua a non essere consentito derivare cellule staminali da embrioni prodotti a scopi di ricerca o utilizzare dette cellule staminali. È altresì vietato importare o esportare embrioni soprannumerari. La legge sulla ricerca embrionale sarà integrata in un secondo tempo nella legge sulla ricerca sull'uomo.

4. Nuovo orientamento della politica agricola

Il 29 maggio 2002 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (politica agricola 2007). Con la riforma persegue l'obiettivo di ottimizzare le misure di politica agricola adattando il settore alle nuove condizioni quadro e alle future sfide. In questo contesto si continua sulla via intrapresa negli anni Novanta. Si applica il principio della sostenibilità, ancorato nell'articolo 104 della Costituzione federale. Il bilancio intermedio della riforma avviata all'inizio degli anni Novanta e le nuove sfide evidenziano la necessità di intervenire, con pacchetti di provvedimenti, in cinque settori: in primo luogo si devono consolidare le quote di mercato in una situazione di concorrenza più difficile, in particolare mediante un disciplinamento più flessibile del mercato lattiero; quindi occorre potenziare, mediante un ampliamento del margine di manovra, la capacità operativa delle aziende; la terza misura consiste nel mantenimento di posti di lavoro nelle zone rurali, mediante una migliore sintonia tra gli strumenti di politica agricola e la politica regionale; la quarta misura prevede di configurare il processo di adeguamento strutturale in modo socialmente sostenibile, mediante specifiche misure collaterali; il quinto provvedimento consiste nel rafforzamento della fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari, mediante un'ulteriore promozione della qualità e della sicurezza, nonché in un miglior sfruttamento del potenziale degli strumenti di politica agricola esistenti per un'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. L'attuazione di questi provvedimenti presuppone la modifica di sei leggi - legge sull'agricoltura, legge sul diritto fondiario rurale e legge sull'affitto agricolo, diritti reali immobiliari nel Codice civile svizzero, legge sulle epizootie e legge sulla protezione degli animali - e un decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007, mediante il quale sono richiesti 14 miliardi di franchi. I due punti principali della riforma sono il graduale abbandono del contingentamento del latte e la possibilità di vendere all'asta i contingenti doganali di carne. Il pacchetto di riforme

contiene anche numerosi altri punti: rafforzamento delle organizzazioni di categoria e delle designazioni d'origine; programmi di adeguamento del mercato nel settore della frutta, della verdura e dell'economia vinicola; aggiornamento o soppressione di determinati limiti di riscossione in materia di pagamenti diretti; aiuti alla riqualificazione in caso di cessione dell'azienda; l'estensione delle misure di promozione nel campo degli investimenti per miglioramenti strutturali; la possibilità di adottare misure preventive nel settore dei mezzi di produzione; una base legale per cofinanziare i costi di smaltimento degli scarti di carne. Infine, la macellazione dei mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento resta vietata, ma l'importazione di carne di animali macellati ritualmente è autorizzata in virtù di disposizioni della legge sulla protezione degli animali.

In seguito al peggioramento della situazione del mercato lattiero dalla primavera 2002, il Consiglio federale è stato ripetutamente costretto a varare provvedimenti supplementari volti a mitigare le ripercussioni, in particolare quelle relative alla crisi di Swiss Dairy Food (SDF). Il 28 agosto 2002, il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure a sostegno del mercato lattiero svizzero. Ha ridotto di 37 milioni il previsto taglio al sostegno del mercato nel preventivo 2003 e contemporaneamente ha prorogato il termine per il rimborso dei mutui accordati dalla Confederazione per la gestione delle scorte di formaggio. Il Consiglio federale ha quindi deciso di diminuire il prezzo d'obiettivo per il latte da 77 a 73 centesimi.

Il 30 settembre 2002 il Consiglio federale ha concesso crediti rimborsabili per complessivamente 70 milioni di franchi, in particolare per azioni di riduzione delle giacenze di latte, burro e polvere di latte causate dalla forte diminuzione dell'esportazione di formaggio nell'UE. Inoltre ha concesso 63 milioni di franchi per pagare l'85 per cento dei crediti restanti nei confronti di SDF per forniture di latte dal 1° agosto al 22 settembre 2002. Questa soluzione ha permesso di accordare una moratoria concordataria

provvisoria a SDF e di evitarne il fallimento immediato. Le difficoltà con cui è confrontata SDF non fanno che amplificare i problemi che in questi ultimi mesi attanagliano l'intero settore lattiero. In questo modo si è potuto evitare una situazione caotica sia per i valorizzatori del latte che per i dipendenti. La ristrutturazione del settore di valorizzazione del latte rientra invece nell'ambito di competenze dell'economia privata.

A causa delle difficoltà sopravvenute nel 2002, tutto il settore si è reso conto che si deve agire immediatamente e creare un migliore equilibrio fra offerta e domanda. Per questo motivo il Consiglio federale ha adottato, il 16 ottobre 2002, due messaggi complementari nell'ambito della politica agricola 2007. Il primo messaggio riguarda la modifica urgente dell'articolo 31 della legge sull'agricoltura. Questa modifica permette al Consiglio federale di dare esecuzione a decisioni convergenti dei produttori svizzeri

di latte e delle organizzazioni dei trasformatori per adattare i contingenti lattieri o di accettare una decisione divergente di un'organizzazione di categoria. Questa soluzione è limitata all'anno 2003. Un secondo messaggio relativo alla modifica dell'articolo 31 della legge sull'agricoltura è stato licenziato dal Consiglio federale quale complemento alla politica agricola 2007. La modifica è valida dal 2004 fino all'abolizione del contingentamento di diritto pubblico. Questa tappa intermedia consente di attribuire al settore lattiero un margine di azione più ampio e una parte di responsabilità in materia di gestione della quantità di latte. Le future decisioni e proposte relative alle quantità devono essere, a determinate condizioni, vincolanti per il Consiglio federale. Grazie a queste misure supplementari gli attori del mercato saranno nuovamente in grado di assumere la responsabilità in materia di quantità di latte prodotto.

5. Ridefinizione della politica degli stranieri e stabilizzazione nel settore dell'asilo

Nell'anno 2002 il Consiglio federale ha elaborato importanti strategie di politica delle migrazioni. L'8 marzo 2002 ha adottato il messaggio e il disegno di una nuova legge federale sugli stranieri (LStr). L'atto deve disciplinare compiutamente a livello di legge l'ammissione e il soggiorno di stranieri provenienti da Paesi fuori dello spazio UE e AELS e che non sottostanno al settore dell'asilo. Il disegno contiene tre elementi centrali. In primo luogo limita l'ammissione di stranieri provenienti da Stati terzi alla manodopera qualificata di cui vi è urgente bisogno. In secondo luogo, migliora la situazione degli stranieri che dimorano legalmente e durevolmente in Svizzera. Le difficoltà riscontrate segnatamente in caso di cambiamento della professione, del posto di lavoro o del Cantone di domicilio nonché nell'ambito del ricongiungimento familiare sono attenuate. Si raggiunge in tali ambiti un avvicinamento alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS. Inoltre sono previsti i principi e gli obiettivi dell'integrazione come pure nuovi strumenti di coordinamento delle misure di integrazione. In terzo luogo, il Consiglio federale prevede nuove misure, segnatamente contro l'attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni di compiacenza. Il controllo delle persone alla frontiera e il rispetto dell'obbligo di diligenza e di presa a carico delle imprese di trasporto aereo devono essere migliorati. Alla stregua del settore dell'asilo, il Consiglio federale deve poter concedere un aiuto al ritorno anche a stranieri obbligati a lasciare la Svizzera se si trovano in una situazione personale particolarmente grave. Ottiene inoltre la competenza di prevedere agevolazioni nell'ambito dell'ammissione volte a proteggere le vittime della tratta e del traffico di esseri umani.

Il 24 aprile 2002, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'avamprogetto di una revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi) e il 4 settembre 2002 ha licenziato il messaggio e il di-

segno. I pilastri principali di questa revisione parziale sono una efficace regolamentazione relativa allo Stato terzo, misure sostitutive nel caso di procedure di allontanamento non attuabile e un nuovo modello di finanziamento dei Cantoni nel settore dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo. La nuova e più efficace regolamentazione relativa allo Stato terzo prevede che i richiedenti l'asilo i quali, prima di presentare la domanda d'asilo, abbiano soggiornato in uno Stato terzo sicuro e vi possano ritornare, siano rinviiati in tale Stato senza entrare in materia della domanda d'asilo. Al Consiglio federale competerà di designare gli Stati terzi sicuri. Come misura sostitutiva in caso di allontanamento non attuabile veniva finora disposta l'ammissione provvisoria, che tuttavia, già oggi, in molti casi non riveste più carattere provvisorio, bensì conduce spesso a lunghe permanenze in ragione di situazioni di pericolo di lunga durata nel Paese di provenienza o d'origine. Perciò il Consiglio federale propone l'introduzione di una nuova ammissione a titolo «umanitario» per le persone il cui allontanamento è inammissibile o inesigibile. Le persone il cui allontanamento è tecnicamente impossibile, invece, devono continuare ad essere ammesse solo a titolo provvisorio. Con i nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'asilo si devono creare incentivi al risparmio, segnatamente nell'ambito dell'esecuzione di disposizioni di allontanamento. Gli indennizzi non sono più rimborsati in base ai conteggi cantonali, bensì in base a dati rilevati elettronicamente. La procedura d'asilo negli aeroporti deve essere ampliata fino a divenire una procedura accelerata completa. Inoltre, per gli allontanamenti dai centri di registrazione si deve ora assicurare che la detenzione in vista del rimpatrio sia di venti giorni al massimo. Le possibilità di ricorso nell'ambito della procedura accelerata e negli aeroporti devono essere migliorate e il ricorso stesso deve essere trattato in tempi più brevi.

Capitolo 2:

Programma di legislatura 1999–2003: Rapporto sull'anno 2002

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali

1.1.1 Miglioramento delle opportunità di partecipazione agli organismi internazionali: adesione all'ONU – Nuovi negoziati bilaterali con l'UE – Posizione della Svizzera sulla questione irachena

L'adesione della Svizzera all'ONU come pure lo stato dei nuovi negoziati bilaterali con l'UE sono trattati nel capitolo 1.

1.1.2 Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo: messaggio concernente una legge federale su misure di promozione civile e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e messaggio concernente un credito quadro per le medesime – Messaggio concernente il 2° Protocollo alla Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati – Rapporto sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU

Il 23 ottobre 2002, il Consiglio federale ha licenziato due messaggi con i quali intende creare nuove basi per le sue attività nell'ambito della promozione civile della pace e dei diritti dell'uomo. Il primo messaggio, concernente la legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, definisce il contesto delle misure del Consiglio federale. Gli obiettivi fissati reggono l'orientamento politico e strategico del Consiglio federale, garantendogli al tempo stesso la necessaria

Il 17 ottobre 2002, la Svizzera ha presentato al Consiglio di sicurezza la propria posizione sulla crisi irachena: ritiene cioè possibile solo una soluzione fondata sulla Carta dell'ONU e in stretta osservanza della risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza. La Svizzera ha inoltre fornito sostegno logistico in favore della Commissione ONU per il disarmo dell'Iraq.

flessibilità per poter reagire a sviluppi imprevedibili e a nuove informazioni. Nel secondo messaggio, concernente un credito quadro per le misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti dell'uomo, il Consiglio federale illustra gli impegni finora assunti in questo ambito. Contemporaneamente definisce obiettivi e principi e determina l'orientamento per il periodo 2004–2007. Nel settore della gestione civile dei conflitti intende, segnatamente, svolgere un ruolo più attivo nell'ambito di processi di pace politici e diplomatici, nonché offrire i suoi buoni uffici in una forma che tenga conto delle realtà odierne. Particolare importanza è attribuita in quest'ambito all'ONU. Nel settore dei diritti dell'uomo, intende sostenere attori e procedure volti alla promozione del diritto umanitario sia nelle regioni dove sono in atto conflitti, sia nei Paesi in cui regna la pace. Si prefigge inoltre di introdurre o di sostenere fattivamente tematiche rilevanti sotto il profilo dei diritti dell'uomo in seno all'ONU e alle altre organizzazioni internazionali, nell'ambito di iniziative diplomatiche. La priorità va all'elaborazione e all'attuazione di normative e re-

golamentazioni. Sia per quanto concerne la gestione civile dei conflitti sia nell'ambito della promozione dei diritti dell'uomo desidera infine specializzarsi ulteriormente sotto il profilo tematico e intensificare i partenariati con rappresentanti della società civile, della scienza e dell'economia.

L'elaborazione del messaggio concernente il 2° Protocollo alla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati si è protratta perché devono comunque esservi inclusi i risultati e le valutazioni di un congresso internazionale su tale tema organizzato dalla Svizzera e tenutosi a Berna dal 23 al 25 settembre 2002.

1.1.3 Economia mondiale aperta e durevole e migliore accesso ai mercati esteri: impegno per i nuovi cicli negoziali sul commercio mondiale – Messaggi concernenti gli accordi di libero scambio con il Cile, il Canada, la Croazia, la Giordania e Singapore – Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla garanzia dei rischi delle esportazioni – Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) – Messaggio sulla continuazione del finanziamento di misure di politica economica e commerciale – Messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo

Il 14 giugno 2002, il Consiglio federale ha approvato i mandati per il nuovo ciclo di negoziati economici multilaterali avviato il 14 novembre 2001 a Doha (Qatar). Su tale base, durante l'anno in esame, la Svizzera ha svolto un ruolo attivo nei negoziati, passando all'attuazione in quattro dei sei settori prio-

Il rapporto sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU non ha potuto essere adottato nell'anno in esame. Un rapporto sull'armonizzazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU con il diritto nazionale vigente è stato sottoposto ai Cantoni per una consultazione tecnica il 21 novembre 2002. Poiché l'articolo 1 del Protocollo presenta probabilmente una sovrapposizione del campo d'applicazione con la Carta sociale europea, per poter concludere il rapporto si devono attendere i risultati della consultazione sulla Carta sociale europea.

ritari fissati dal Consiglio federale: liberalizzazione progressiva della circolazione di merci e servizi; ulteriore miglioramento della normativa al fine di adeguarla agli sviluppi dell'economia mondiale; maggiore separazione della politica economica negli altri settori politici; migliore integrazione dei Paesi in sviluppo nel sistema economico mondiale.

Il 9 gennaio 2002, nell'ambito del Rapporto sulla politica economica esterna 2001, il Consiglio federale ha licenziato due messaggi concernenti accordi di libero scambio con la Giordania e la Croazia. Il 4 settembre 2002, ha adottato il messaggio concernente l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore, nonché l'accordo agricolo. L'accordo comprende, oltre al libero scambio dei prodotti industriali e alla proprietà intellettuale, anche il commercio dei servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici e migliora la certezza del diritto e delle condizioni quadro nelle relazioni economiche tra la Svizzera e la piattaforma commerciale di Singapore. Non si sono invece potuti portare a termine nell'anno in esame i negoziati degli Stati dell'AELS relativi all'accordo di libero scambio con il Canada e il Cile. Nel caso del Canada, il tempo necessario per dirimere i punti ancora insoluti è risultato superiore al previsto. In quello del Cile non si è potuto mantenere il sostenuto ritmo negoziale auspicato perché si sono dovuti

contemporaneamente elaborare altri progetti di negoziati non pianificati.

Il 10 aprile 2002, il Consiglio federale ha preso atto dello stato intermedio dei lavori preliminari in vista di una revisione della legge concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni. Si sono esaminati, da un lato, le possibilità di eliminare le lacune assicurative esistenti che hanno ripercussioni negative sulle piazze internazionali e, dall'altro, gli adeguamenti istituzionali in vista di un Fondo indipendente economicamente autonomo. L'eliminazione delle lacune assicurative, constatate soprattutto in materia di copertura dei rischi dei compratori privati, evidenzia questioni fondamentali dell'offerta GRE sotto il profilo delle tensioni fra equilibrio finanziario, sussidiarietà e competitività internazionale. La consultazione non ha potuto essere aperta nell'anno in esame in ragione della necessità di ulteriori chiarimenti.

In considerazione di difficoltà (la traduzione definitiva in tedesco della Convenzione e del Protocollo di emendamento) emerse nel corso del 2002 - e non prevedibili alla fine del 2001 - il messaggio concernente la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi do-

ganali è ancora in fase di elaborazione. A fine luglio 2002, la Convenzione emendata era stata ratificata da 11 Parti contraenti: per l'entrata in vigore ne occorrono 40.

Il 20 novembre 2002, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la continuazione del finanziamento di misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Tali misure sono volte a favorire una crescita sostenibile nei Paesi in sviluppo e a promuoverne l'integrazione nel sistema del commercio mondiale. Sono incentrate sulla lotta contro la povertà. Il Consiglio federale propone un sesto credito quadro di 970 milioni di franchi, di durata almeno quinquennale, con il quale si potrà far fronte a nuovi impegni.

Il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo non ha potuto essere licenziato nell'anno in esame. Ulteriori elementi di rilevanza per la politica svizzera di sviluppo - e quindi per la redazione del messaggio - sono infatti emersi dal dibattito internazionale, in particolare dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). I lavori hanno dunque subito un certo ritardo.

1.1.4 Sviluppo sostenibile e evoluzione della politica ambientale internazionale: Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile – Anno internazionale delle montagne dell'ONU – Messaggio sulla ratifica del Protocollo di Kyoto – Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Stoccolma – Messaggio sulla ratifica del Protocollo di Göteborg – Messaggio sulla ratifica del Protocollo al trattato della Carta europea dell'energia

Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg e l'Anno internazionale delle montagne dell'ONU sono trattati nel capitolo 1.

Il 21 agosto 2002, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici. Questo Protocollo obbliga la Svizzera, nel periodo di adempimento 2008–2012, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'8 per cento rispetto quelle del 1990. L'obiettivo è impegnativo, ma dovrebbe essere raggiungibile grazie alla legge sul CO₂, al programma «EnergiaSvizzera» e a misure nel settore del traffico, come per esempio l'introduzione di carburanti privi di zolfo e la promozione di veicoli a basso consumo. In Svizzera le emissioni di CO₂ costituiscono l'83 per cento della quota globale di emissioni di gas a effetto serra. Il Protocollo di Kyoto consente di adempiere in parte l'obbligo di ri-

duzione mediante meccanismi flessibili. Il contributo principale consiste tuttavia nella riduzione delle emissioni sul territorio nazionale. L'attuazione del Protocollo di Kyoto non avrà ripercussioni negative sulla competitività dell'economia svizzera. Sono incoraggiati lo sviluppo di tecnologie a basso consumo energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, tra cui un'utilizzazione sostenibile del legno.

Il 16 ottobre 2002, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP). La Convenzione ha per obiettivo di porre fine alle emissioni di 12 sostanze chimiche tossiche di difficile smaltimento e di vietarne l'utilizzazione a livello mondiale. Le sostanze chimiche in questione si accumulano nell'organismo degli animali e dell'uomo, provocando, a lungo termine, disturbi delle funzioni biologiche.

Il messaggio sulla ratifica del Protocollo di Göteborg relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e della formazione dell'ozono troposferico non ha potuto essere licenziato nell'anno in esame perché la traduzione ufficiale tedesca del Protocollo non è disponibile.

Il messaggio sulla ratifica del Protocollo al trattato della Carta europea dell'energia non ha potuto essere licenziato come pianificato perché i negoziati per l'elaborazione del Protocollo non sono ancora terminati.

1.2 Sicurezza

1.2.1 Collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo: messaggio sulla ratifica delle Convenzioni per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo – Protocollo aggiuntivo sulla tratta di essere umani

Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di presentare un messaggio sulla ratifica delle due Convenzioni ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo come pure per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. La proposta è stata adottata il 26 giugno 2002. Prevede, oltre all'adesione della Svizzera alle due Convenzioni summenzionate, una modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali. Verte principalmente su una nuova norma del diritto penale relativa al finanziamento del terrorismo come pure sull'estensione delle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche (in particolare le imprese) nella fattispecie di atti terroristici. Queste innovazioni sono imperative per la piena attuazione della Convenzione per la repressione del finanzia-

mento del terrorismo. Il 26 giugno 2002, il Consiglio federale ha approvato anche il rapporto «Situazione e analisi del rischio in Svizzera dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001». La probabilità che la Svizzera possa diventare un obiettivo principale di attacchi terroristici è bassa. Tuttavia, in considerazione del potenziale delle organizzazioni terroriste, non si può escludere che il nostro Paese sia colpito da atti terroristici né che continui ad essere utilizzato come base logistica.

Dopo la firma da parte della Svizzera, il 12 dicembre 2000, della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transfrontaliera, il Consiglio federale ha firmato il 2 aprile 2002 anche i due Protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di essere umani. La consultazione sul Protocollo aggiuntivo contro la tratta di esseri umani non ha potuto essere effettuata nel 2002 a causa dei lavori per l'attuazione delle convenzioni per la repressione del terrorismo come pure del differimento della prevista estensione delle norme di diritto penale nazionale alla tratta di esseri umani nel messaggio sul Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli e alla prostituzione e alla pornografia infantili.

1.2.2 Collaborazione bilaterale di giustizia e polizia: messaggio sull'accordo di cooperazione con EUROPOL – Messaggio sulla ratifica dell'accordo di estradizione con la Francia

Il messaggio sull'accordo di cooperazione con Europol non ha potuto essere licenziato nel 2002. Il Consiglio federale ha approvato l'accordo di cooperazione il 10 aprile 2002, spianando così la via alla firma. Anche da parte di Europol le condizioni per la firma sono state adempiute. Per contro, il Consiglio giustizia e affari interni dell'UE non ha ancora esaminato l'approvazione. Presumibilmente questa proroga da parte dell'UE va ascritta ai negoziati in corso per gli accordi bilaterali II, collegati all'accordo di cooperazione.

Il messaggio sulla ratifica dell'accordo aggiuntivo sulla procedura di estradizione facilitata con la Francia per completare la Convenzione europea di estradizione è stato differito, segnatamente per via delle elezioni in Francia e della relativa formazione del nuovo Governo. Di conseguenza, nell'anno in esame, il Consiglio federale non ha potuto licenziare questo messaggio.

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

2.1.1 Rafforzamento della formazione e della ricerca: messaggio relativo a un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie – Messaggio concernente la legge federale sui politecnici – Messaggio relativo alla legge sulle scuole professionali universitarie – Finanziamento delle scuole professionali universitarie – Messaggio concernente la formazione, la ricerca e la tecnologia negli anni 2004–2007 – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su esseri umani – Messaggio concernente la legge federale sulla ricerca con embrioni soprannumerari e con cellule staminali embrionali – Rapporto sull'analfabetismo funzionale – Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda

I messaggi concernenti un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie, la legge federale sui politecnici, il promovimento della formazione, della ricerca e delle tecnologie negli anni 2004–2007 e la legge federale sulla ricerca con embrioni sono trattati nel capitolo 1.

Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto approvare come previsto il messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole professionali universitarie. Le discussioni sulla revisione parziale hanno ritardato l'elaborazione del messaggio. Il 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione.

Il finanziamento è stato assicurato nell'ambito del preventivo ordinario invece che mediante un messaggio separato concernente un decreto federale semplice sull'aiuto supplementare ai cicli di studio salute, sociale e arti a livello di scuole universitarie professionali. Il 30 settembre 2002, i mezzi finanziari sono stati chiesti nell'ambito del messaggio concernente il preventivo 2003.

I lavori relativi al disegno di legge federale sulla ricerca su esseri umani sono stati sospesi per poter elaborare urgentemente la legge federale sulla ricerca con embrioni soprannumerari e con cellule staminali embrionali. Per questo motivo non si è svolta la procedura di consultazione prevista nel 2002.

Il rapporto sull'analfabetismo funzionale (in esecuzione del Po. Widmer Hans 00.3466 Analfabetismo funzionale) non è stato approvato nell'anno in esame. Il rapporto sull'analfabetismo in Svizzera pubblicato nel giugno 2002 fornisce risposte a numerose domande dell'autore del postulato e serve da base per l'allestimento del rapporto sull'analfabetismo funzionale; per rispondere in modo esaustivo al postulato occorrono comunque ulteriori chiarimenti.

Il Consiglio federale non ha potuto approvare nell'anno in rassegna il rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda): infatti si sono dovute attendere le disposizioni dalla nuova legge sulla formazione professionale, che non è entrata in vigore nell'anno in esame.

2.2 Economia e competitività

2.2.1 Rafforzamento della competitività dell'economia svizzera: messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale – Procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle lotterie – Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto dei brevetti – Rapporto sulle importazioni parallele – Messaggio concernente il recepimento della direttiva CE sull'assicurazione autoveicoli – Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane – Messaggio concernente una legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati – Messaggio concernente una legge federale sulla cooperazione monetaria internazionale – Messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane

Il 26 giugno 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge concernente la revisione totale della legge sulla Banca nazionale. Parallelamente al conferimento dell'indipendenza alla Banca nazionale, la legge sancisce l'obbligo di quest'ultima di rendere conto e di informare il Consiglio federale, il Parlamento e il pubblico del suo operato. Contemporaneamente viene precisato il mandato costituzionale della Banca nazionale secondo il quale essa gestisce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese: la Banca nazionale svizzera ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. La nuova legge contiene inoltre uno strumentario più flessibile e moderno dell'istituto di emissione nonché disposizioni più concrete sulla determinazione e sulla ripartizione degli utili. Infine si prevede di semplificare la struttura organizzativa della Banca nazionale svizzera in vista di una maggiore efficacia.

Il 9 dicembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e del progetto della commissione di esperti concernente la revisione totale della legge sulle lotterie e ha incaricato il dipartimento competente di avviare una procedura di consultazione. Il

progetto contiene nuove disposizioni sull'autorizzazione e lo svolgimento di lotterie e scommesse. La revisione è finalizzata ad assicurare uno svolgimento corretto e trasparente di lotterie e scommesse e a garantire la protezione della società contro le ripercussioni negative dei giochi d'azzardo. I benefici netti sono destinati come finora a progetti di utilità pubblica e di beneficenza.

Il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione, aperta il 7 dicembre 2001, relativa alla revisione totale della legge sui brevetti. Punto importante della revisione parziale è la questione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. L'ampia procedura di consultazione ha reso più oggettiva la discussione su questo argomento, che si era mantenuta prevalentemente a livello emotivo. Il risultato della procedura di consultazione mostra che si deve accordare ancora più tempo alla discussione pubblica, in considerazione dell'elevata tecnicità e della complessità della materia. Il Consiglio federale intende pertanto chiarire più approfonditamente certe tematiche e continuare il dialogo prima di elaborare il messaggio.

Il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha pure approvato il rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti». Sulla base dei risultati di tre studi commissionati ad esperti esterni, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non vale la pena di abbandonare l'esaurimento nazionale per passare all'esaurimento internazionale (le importazioni parallele sarebbero autorizzate) o all'esaurimento differenziato per prodotti (le importazioni parallele sarebbero autorizzate per determinati gruppi di prodotti). Si devono invece favorire provvedimenti che consentano di evitare abusi in materia di diritto dei brevetti. Fra questi vi sono anche provvedimenti intesi a chiarire l'applicazione della legge sui cartelli alle limitazioni delle importazioni e a recepire nell'attuale revisione della legge sui cartelli una regolamentazione in materia di protezione doppia e multipla. L'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti, che autorizzerebbe importazioni parallele di prodotti protetti dal diritto dei brevetti all'interno dell'UE e dello Spazio economico europeo, richiede un accordo bilaterale con

l'UE o con gli Stati dello Spazio economico europeo. In un secondo momento, ma non prima della conclusione dei negoziati bilaterali in corso, il Consiglio federale intende valutare se sussiste la possibilità di intavolare con l'UE negoziati in tal senso. Inoltre il Consiglio federale ha fatto esaminare gli effetti delle regolamentazioni nel mercato delle medicine. Le misure proposte in questo ambito intese a ridurre i prezzi e i costi dei medicinali dovranno essere ulteriormente esaminate.

In virtù delle proposte di un gruppo di esperti il Consiglio federale ha approvato il 10 aprile 2002 il messaggio concernente il recepimento del contenuto della direttiva CE sull'assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore (quarta direttiva europea sull'assicurazione autoveicoli). Mediante un adeguamento della legge sulla circolazione stradale (LCStr) e della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) la Svizzera riprende nel diritto nazionale il contenuto della direttiva sull'assicurazione autoveicoli. Scopo principale è di garantire alle persone vittime di un incidente all'estero la possibilità di far valere nel proprio Paese le pretese di risarcimento dei danni nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile estere.

Il Consiglio federale ha preso atto il 27 marzo 2002 dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle dogane. Il mes-

saggio non è stato licenziato perché sono necessari ulteriori chiarimenti tra l'altro sulla base legale formale relativamente ai compiti di polizia di sicurezza svolti dall'amministrazione delle dogane.

Il Consiglio federale ha preso atto il 15 maggio 2002 dei risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sugli averi non rivendicati. Considerati i risultati contrastanti della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di istituire una commissione di esperti per chiarire i punti controversi. Per questo motivo non si è potuto approvare il messaggio nell'anno in esame.

L'elaborazione di una legge federale per la cooperazione monetaria internazionale si è protratta perché sono necessari ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione del disegno e sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Banca nazionale svizzera nel settore della cooperazione monetaria internazionale.

Nell'anno in esame non si è potuto licenziare il messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane perché è stato differito sino alla conclusione del Doha-round dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il 3 marzo 2002, il popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per una durata ridotta del lavoro».

2.2.2 Agricoltura svizzera competitiva ed ecologicamente sostenibile: messaggio concernente la revisione della legislazione sull'agricoltura (politica agricola 2007) – Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali

La revisione della legislazione sull'agricoltura (politica agricola 2007) è trattata nel capitolo 1.

Il Consiglio federale ha preso atto, il 14 giugno 2002, del risultato della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla protezione degli animali. La procedura di consultazione è stata contraddistinta da un dibattito pubblico sulla proposta di mitigare il divieto della macellazione rituale, cioè senza stordimento dell'animale. Il 9 dicembre 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio senza riprendere questa idea. La revisione è finalizzata a migliorare l'applicazione della legge sulla protezione

degli animali e a creare nuovi strumenti di esecuzione. Si prevede di conferire al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni in materia di formazione delle persone che si occupano degli animali e di stipulare con i Cantoni accordi sugli obiettivi in merito a questioni puntuali della protezione degli animali; si prevede anche di incaricare la Confederazione di informare il pubblico in merito a questioni della protezione degli animali. Gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzati ad affidare settori parziali dell'esecuzione a terzi mediante mandati di prestazione. L'attuale legge deve essere snellita; le disposizioni dettagliate devono essere contenute nell'ordinanza. La riveduta legge sulla protezione degli animali non aumenterà né diminuirà il livello di protezione degli animali in Svizzera, considerato elevato nel confronto internazionale.

2.2.3 Service public efficiente: il futuro della Posta e di Swisscom

Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha presentato una panoramica sull'evoluzione del settore postale in Svizzera e un rapporto sulla politica postale per i prossimi anni. Contemporaneamente ha sottoposto al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge federale sull'organizzazione delle poste in vista della ricapitalizzazione dell'azienda. L'obiettivo è di rafforzare la Posta svizzera affinché possa fornire anche in futuro un Service public buono e a prezzo ragionevole. Dato che la qualità delle prestazioni è in stretta relazione con la possibilità di accedere all'offerta si prevede di inserire nella legge sulle poste anche nuove disposizioni relative alla rete di uffici postali. La Posta deve prepararsi alle mutate condizioni per poter migliorare la propria efficienza in modo graduale e socialmente sostenibile. Il Consiglio federale ha presentato al Parlamento tre possibili scenari. Lo scenario I (adeguamento alla tabella di marcia dell'UE) prevede l'abbassamento a 100 g del limite di monopolio dal 2003 e un ulteriore abbassamento a 50 g dal 2006. Lo scenario II prevede di rimandare l'apertura al 2006. Lo scenario III privilegia invece un'apertura graduale e limitata: nel 2004 apertura del mercato dei pacchi e nel 2006 abbassa-

mento del limite del monopolio a 100 g. Questo è lo scenario favorito dal Consiglio federale, che su questa base intende assicurare la fornitura del servizio universale con i seguenti mezzi: ricavi dal monopolio della posta-lettere e dai servizi non riservati, nuovi campi di attività nel settore sottoposto al regime di concorrenza (p. es. prestazioni finanziarie) e ulteriori misure di razionalizzazione. Si prevede anche di poter riscuotere tasse di concessione dai fornitori privati. Il Consiglio federale è dell'avviso che queste possibilità di finanziamento dovrebbero bastare per i prossimi anni. Seguirà in ogni caso attentamente l'evoluzione e in caso di necessità proporrà al Parlamento l'indennizzo da parte dello Stato dei costi non coperti del servizio universale.

Inoltre il Consiglio federale ha deciso il 22 maggio 2002 di non presentare al Parlamento in questa legislatura proposte relative ad una eventuale cessione della partecipazione maggioritaria della Confederazione alla Swisscom. Una modifica dell'esigenza fissata nella legge relativa alla partecipazione maggioritaria della Confederazione al capitale azionario non è stata ritenuta urgente in considerazione del fatto che la velocità di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni è notevolmente diminuito. L'ulteriore evoluzione del settore sarà comunque seguito con la necessaria attenzione.

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

2.3.1 Attuazione delle linee direttrici della politica finanziaria: preventivo 2003 conforme al freno all'indebitamento – Messaggio sul nuovo ordinamento finanziario – Procedura di consultazione in merito alla seconda riforma dell'imposizione delle imprese – Procedura di consultazione sul nuovo modello contabile e messaggio concernente la revisione della legge sulle finanze della Confederazione – Messaggio concernente la proroga delle misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione – Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'imposizione del tabacco e decreto sul prossimo aumento della tassa sul tabacco – Rapporto sulla distribuzione della ricchezza in Svizzera – Rapporto sull'onere complessivo di imposte e tasse

Il 30 gennaio 2002, il Consiglio federale ha deciso di applicare già al preventivo 2003 il freno all'indebitamento e di metterlo in vigore il 1° gennaio 2003. A tal fine ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che doveva presentare diversi piani per un preventivo e un piano finanziario conformi al freno all'indebitamento. Il 30 settembre, il Consiglio federale ha approvato il preventivo 2003 e il piano finanziario 2004–2006. Il preventivo 2003 presentava entrate nell'ordine di 51 850 milioni di franchi e un'eccedenza di 58 milioni di franchi ed era in linea con il freno all'indebitamento. Il piano finanziario 2004–2006 presentato dal Consiglio federale non era per contro conforme al freno all'indebitamento. Invece delle eccedenze richieste in base all'ipotizzata crescita economica (annualmente 1.8% sino al 2006) si registravano disavanzi per 529 (2004), 616 (2005) e 960 milioni (2006). Il piano finanziario comprendeva le decisioni parziali delle Camere federali in relazione con l'obiettivo sociale in materia di assicurazione malattie e con la soppressione delle quote della Confederazione al punto di percento IVA dell'AVS e dell'AI, che pesano sulla parte delle uscite

con oltre 1 miliardo di franchi. Il 16 ottobre 2002 il Consiglio federale ha quindi affidato l'incarico di rielaborare nuovamente il preventivo 2003. Le correzioni sono state necessarie in quanto le stime delle entrate hanno dovuto essere ritoccate verso il basso di un miliardo in seguito alla crescita economica inferiore al previsto. Il 30 ottobre 2002, il Consiglio federale ha quindi approvato il preventivo rielaborato all'intenzione del Parlamento. Rispetto al messaggio del 30 settembre 2002 sono state operate riduzioni complessive di circa 680 milioni: 320 milioni dovuti a interessi passivi più bassi, circa 220 milioni a un blocco generale dei crediti dell'1 per cento e 140 milioni a tagli mirati alle uscite di tutti i Dipartimenti.

Il 9 dicembre 2002 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario. L'obiettivo è innanzitutto di istituire una nuova base costituzionale per le entrate delle finanze federali perché la competenza della Confederazione di prelevare l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto decadrà alla fine del 2006. La limitazione nel tempo della competenza della Confederazione di prelevare l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto deve essere soppressa perché le due imposte forniscono attualmente circa il 60 per cento delle entrate della Confederazione e non vi si può rinunciare se si vogliono soddisfare i compiti statali. Si prevede di continuare a fissare nella Costituzione le aliquote massime. L'aliquota massima dal reddito netto delle persone giuridiche deve essere adeguato all'aliquota vigente dell'8,5 per cento. Per rendere più semplice e trasparente il sistema fiscale si prevede di applicare per l'imposta sul valore aggiunto solo un'aliquota ordinaria e un'aliquota ridotta e di sopprimere alla fine del 2006 l'aliquota speciale per il turismo. Il Consiglio federale considera l'aliquota speciale un aiuto finanziario di natura strutturale che non deve far parte del sistema fiscale. Il nuovo ordinamento finanziario è un progetto ridotto all'essenziale soprattutto perché il Consiglio federale, a causa del rifiuto da parte del popolo e dei Cantoni il 24 settembre 2000 dell'articolo costituzionale sulla tassa d'incentivazione sull'energia per l'ambiente, non ritiene opportuno presentare già

adesso una nuova versione di ordinamento finanziario con incentivi fiscali.

La procedura di consultazione sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese, prevista nel secondo semestre 2002, è stata rinviata di sei mesi perché prima dell'elaborazione definitiva del documento da sottoporre alla procedura di consultazione è stato dato l'incarico di realizzare una perizia sulle conseguenze economiche della riforma. Sono stati necessari lavori supplementari perché il progetto raggiungesse un largo consenso e fosse sostenuto dai Cantoni.

Il 30 settembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto relativo alle linee guida per il nuovo modello contabile della Confederazione e ha portato così a termine i lavori di concetto. Quest'ultimo prevede, oltre all'uniformazione tecnica (integrazione dei sistemi), una serie di innovazioni per quanto riguarda il rendiconto, la trasparenza dei costi e la gestione finanziaria dell'amministrazione. Il Consiglio federale intende in questo modo contribuire all'armonizzazione della contabilità pubblica in Svizzera. In questo contesto il Consiglio federale ha anche affidato l'incarico di avviare il dialogo con i Cantoni e di consultare la conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Contrariamente a quanto previsto, non è stato invece possibile approvare nell'anno in esame il messaggio concernente una nuova legge federale sulle finanze della Confederazione a causa della mancanza di personale e perché il rapporto sul modello è stato allestito in ritardo.

Il 10 aprile 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la proroga delle misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione. A

causa dei rinvii decisi nel quadro del pacchetto fiscale 2001, le disposizioni in materia di tassa di negoziazione non possono essere integrate come programmato nel diritto ordinario il 1° gennaio 2003. Con il messaggio viene pertanto proposta una proroga delle misure sino alla fine del 2005.

Essendo la sua competenza di aumentare l'imposta sul tabacco ormai quasi esaurita, il Consiglio federale ha approvato, il 20 febbraio 2002, il messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco. La revisione parziale è finalizzata a conferire nuovamente al Consiglio federale la competenza in materia di aumento di imposte e a mantenergli il margine di manovra, la flessibilità e la libertà di azione nel campo della politica in materia di imposizione del tabacco. Il 21 agosto 2002 il Consiglio federale ha deciso di attendere la scadenza del termine di referendum per questa modifica di legge, prima di decidere su un eventuale nuovo aumento della tassa sul tabacco.

Il rapporto sulla distribuzione della ricchezza in Svizzera (in esecuzione del Po. Fehr Jacqueline 01.3246 Distribuzione della ricchezza in Svizzera) non ha potuto essere presentato come Previsto nell'anno in esame a causa di cambiamenti a livello di personale e per la grande necessità di coordinamento interdipartimentale.

L'adozione del rapporto sull'onere complessivo di imposte e tasse (in esecuzione del Po. Vallender 98.3576 Onere complessivo di imposte e tasse) ha subito un lieve ritardo per i lavori di traduzione molto impegnativi e non ha avuto luogo come previsto nell'anno in esame.

2.4 Ambiente e infrastruttura

2.4.1 Politica ambientale sostenibile: procedura di consultazione relativa alla legge sul controllo della sicurezza tecnica e messaggio concernente una legge sulle teleferiche – Messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo – Messaggio concernente la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi – Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio – Ordinanza sul mercato dell'energia elettrica – Nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile – Procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sulla protezione della natura e del paesaggio – Messaggio concernente la ratifica della Convenzione della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura – Rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali legati ai prodotti fitosanitari e concimi – Rapporto sulla messa in atto delle raccomandazioni del rapporto dell'OCSE sull'esame delle performance ambientali della Svizzera 1998 – Rapporto concernente l'esame dei filtri per particolato per veicoli industriali pesanti

La nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile è trattata nel capitolo 1.

La procedura di consultazione relativa alla legge sul controllo della sicurezza tecnica ha riscosso alla fine del 2001 una vasta eco. I risultati sono stati contrastanti. Per questo motivo il messaggio non è stato ultimato nell'anno in esame. Anche la legge sulle teleferiche, che è strettamente legata alla legge sul controllo della sicurezza tecnica, non è stata approvata.

Il 20 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo. Dal 1° gennaio 2004, per soddisfare gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e delle sostanze inquinanti sarà prelevata una tassa di incentivazione sui

carburanti contenenti zolfo. Grazie alla promozione, le tecnologie innovative basate su carburanti privi di zolfo si affermeranno più rapidamente sul mercato. Nel caso dell'ultima generazione di motori a benzina ora sul mercato, il consumo di carburante è inferiore sino al 15 per cento a quello dei motori tradizionali e i veicoli diesel nuovi sono dotati di filtri per ridurre in misura rilevante l'emissione di particolato. Inoltre si prevede di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ anche informando meglio gli acquirenti. Il 4 settembre 2002, il Consiglio federale, ispirandosi alla corrispondente normativa in vigore nell'UE, ha deciso di introdurre per le automobili «l'etichetta Energia», che deve essere applicata nell'automobile in modo ben visibile per l'acquirente. Dà indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ dei veicoli in vendita. In Svizzera, diversamente da quanto avviene nell'UE, queste indicazioni nei prospetti pubblicitari non sono tuttavia obbligatorie per tutti i modelli di automobili. Complessivamente «l'etichetta Energia» crea maggiore trasparenza e promuove l'impiego di veicoli che consumano meno carburante.

Il Consiglio federale ha approvato già il 19 dicembre 2001 il messaggio concernente la ratifica dei Protocolli della Convenzione delle Alpi all'intenzione del Parlamento. I Protocolli contengono misure concrete per l'attuazione della Convenzione nei seguenti settori: l'agricoltura nelle regioni montane, il bosco di montagna, la pianificazione del territorio e lo sviluppo sostenibile, l'energia, il turismo, i trasporti, la protezione del suolo, la protezione dell'ambiente e del paesaggio e la risoluzione delle controversie.

Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio è stato nuovamente sottoposto ad un approfondito esame in seguito alla reazione della Commissione parlamentare al dossier «Convenzione delle Alpi» e pertanto non è stato licenziato nell'anno in esame.

L'ordinanza sul mercato dell'energia elettrica, elaborata per motivi di trasparenza già prima della decisione popolare sulla legge sul mercato dell'energia elettrica approvata il 27 marzo 2002 dal Consiglio federale, prevedeva misure per un'apertura controllata

del mercato dell'energia elettrica. La legge sul mercato dell'energia elettrica è stata respinta il 22 settembre 2002 dal popolo.

L'11 settembre 2002 il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione una revisione parziale della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Con l'introduzione di parchi paesaggistici il Consiglio federale intende mantenere intatti – secondo il principio «proteggere e utilizzare» – preziosi paesaggi naturali e culturali e consentirne l'utilizzazione a fini turistici ed economici. Contemporaneamente si deve adeguare il piano relativo ai parchi nazionali e creare una terza categoria di parco: quelli naturali.

Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura non è stato adottato come previsto nell'anno in esame perché i negoziati a livello internazionale sono stati conclusi in ritardo.

Il rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali legati ai prodotti fitosanitari e concimi (in esecuzione

della Mo. CAPTE-S 94.3005 Introduzione di tasse d'incentivazione sui concimi chimici, sugli eccedenti di concime aziendale e sui prodotti per il trattamento delle piante) non è stato adottato nell'anno in esame perché i chiarimenti in seno all'amministrazione richiedono più tempo del previsto.

Il rapporto sulla messa in atto delle raccomandazioni del rapporto dell'OCSE sull'esame delle performance ambientali della Svizzera 1998 (in esecuzione del Po. CAPTE-S 99.3570 OCSE «Esame delle performance ambientali: Svizzera». Misure) è stato rinviato in virtù di criteri più severi in materia di priorità.

Anche il rapporto concernente l'esame dei filtri per particolato per veicoli industriali pesanti (in esecuzione del Po. Stump 99.3166 Veicoli industriali pesanti: Filtri per particolato) non è stato approvato perché i lavori di preparazione sono più impegnativi del previsto.

2.4.2 Politica dei trasporti sostenibile: messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni FFS 2003–2006 – Rapporto sul trasferimento – Procedura di consultazione relativa al piano settoriale ferrovia/trasporti pubblici – Procedura di consultazione relativa alla 2a tappa della riforma delle ferrovie – Procedura di consultazione relativa ai raccordi alla rete ferroviaria ad alta velocità – Messaggio sulla liberazione dei fondi per la seconda fase NFTA – Nuovi tracciati NFTA nel Cantone di Uri – Messaggio concernente il finanziamento della garanzia dei tracciati NFTA rinviati – Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti» – Misure relative al traffico negli agglomerati – Accordo sul traffico aereo con la Germania – Nuova politica in materia di sicurezza del traffico

L'8 marzo 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006, il limite di spesa per gli anni 2003–2006, un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida e il rapporto di gestione delle FFS relativo alla convenzione 1999–2002. Gli obiettivi più importanti della Convenzione sono il mantenimento della sostanza dell'infrastruttura, l'aumento della quota dei trasporti su rotaia nel traffico viaggiatori e di merci e il risarcimento dei costi d'esercizio non coperti dell'infrastruttura. Il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento un limite di spesa relativo alla convenzione sulle prestazioni 2003–2006 di 6,025 miliardi di franchi; in termini reali i costi non subiscono quindi variazioni rispetto al periodo 1999–2002.

In virtù della legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale deve presentare

un rapporto sul trasferimento. Il 1° maggio 2002 il Consiglio federale ha approvato il primo rapporto sul trasferimento del traffico e constata con soddisfazione che le misure adottate per favorire il trasferimento hanno frenato nel periodo in esame la pluriennale crescita dei trasporti stradali. A causa anche dell'aumento del limite di peso, la quota di trasporto merci della strada ha però subito un rialzo. Per poter raggiungere l'obiettivo di trasferimento del traffico fissato nella legge (riduzione del traffico su strada attraverso le Alpi ad al massimo 650'000 transiti all'anno, due anni dopo l'apertura della galleria di base del Lötschberg), sono necessari altri interventi nella fase transitoria, dato che la TTPCP potrà essere aumentata in modo sostanziale soltanto nel 2005 e che l'entrata in esercizio della NFTA attraverso il Lötschberg è prevista nel 2007. Per questo motivo, il Consiglio federale ha approvato oltre al rapporto sul trasferimento un piano d'azione comprendente 16 misure miranti in via prioritaria ad accrescere la qualità nel trasporto merci internazionale su rotaia. Inoltre, si prevede di intensificare i controlli del traffico pesante e di aumentare le ordinazioni nel traffico combinato e i contributi federali destinati alla realizzazione di terminali e di binari di raccordo. Sarà inoltre necessario rimediare progressivamente alle carenze di capacità della rete ferroviaria. Le ferrovie stesse dispongono ancora di notevoli possibilità di ottimizzazione a livello d'esercizio, che devono essere sfruttate completamente.

Invece del Consiglio federale, l'Ufficio federale competente ha dato avvio, il 14 novembre 2002, alla procedura di consultazione relativa alla parte concettuale del piano settoriale ferrovia/trasporti pubblici, conformemente alla procedura usuale per i piani settoriali. Contemporaneamente è stata posta in consultazione anche la parte concettuale del piano settoriale strade. Nei piani settoriali sono fissati i principi e gli obiettivi delle misure e dei progetti nel settore dei trasporti. Il loro coordinamento ottimale e trasparente, in sintonia anche con lo sviluppo territoriale, costituisce un notevole contributo al raggiungimento dell'obiettivo di una mobilità sostenibile.

Nel 2002 non è stato possibile dare avvio, come previsto, alla procedura di consultazione relativa della riforma delle ferrovie 2a tappa perché occorrono ulteriori lavori e approfondimenti.

Non si è potuto dare avvio alla procedura di consultazione relativa ai raccordi della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria ad alta velocità perché i lavori all'interno dell'amministrazione sono coordinati con il progetto Ferrovia 2000 2a tappa.

Il messaggio sulla liberazione dei fondi bloccati per la seconda fase della NFTA non è stato approvato nell'anno in esame perché le indagini sul contenuto dell'offerta e sull'efficienza degli investimenti sono state più ampie del previsto.

Il 26 giugno 2002, il Consiglio federale ha deciso di adottare, per la NFTA nel Cantone di Uri la variante «dorsale lunga chiusa» nel piano settoriale AlpTransit. Contemporaneamente, si provvede a rielaborare il progetto per il raccordo della galleria di base del San Gottardo alla vecchia linea nella zona di Erstfeld tenendo conto della decisione sul nuovo tracciato. Inoltre il Consiglio federale chiederà al Parlamento un credito per poter iniziare la pianificazione della variante dorsale nonché rivedere altri progetti NFTA finora rinviati.

Il messaggio concernente il finanziamento della garanzia dei tracciati NFTA non è stato approvato nell'anno in esame perché si prevede di integrarlo nel messaggio sulla pianificazione concernente la «NFTA2» (decisione di principio del 26 giugno 2002).

Il Consiglio federale ha approvato, il 15 maggio 2002, il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti», in cui respinge l'iniziativa popolare e sottopone al Parlamento un controprogetto. Secondo il Consiglio federale l'iniziativa persegue obiettivi certamente legittimi, ma pone l'accento sull'aumento della capacità della rete delle strade nazionali, trascurando i grandi problemi di traffico negli agglomerati urbani. Il Consiglio federale respinge la costruzione di una seconda galleria autostradale attraverso il San Gottardo non ritenendolo prioritario dal punto di vista della capacità e poiché darebbe un falso segnale in materia di trasferimento del traffico e violerebbe l'articolo sulla protezione della regione alpina accettato da popolo e Cantoni. Inoltre ci si dovrebbe attendere un peggioramento dei problemi ecologici e di traffico per quanto riguarda le vie di accesso al San Gottardo. Il controprogetto del Consiglio federale riprende i punti non contestati dell'iniziativa popolare e prevede nel contempo l'ampliamento della rete ferroviaria e

di quella stradale nei tratti più urgenti e vantaggiosi, ai sensi di una politica coordinata dei trasporti. Oltre al potenziamento della rete di strade nazionali sui tratti con il traffico più intenso dell'asse est-ovest e nelle aree metropolitane, il Consiglio federale intende affrontare i problemi soprattutto negli agglomerati di Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra, Berna, Lucerna, Lugano, Winterthur e San Gallo.

Con il messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere, tra l'altro, una modifica della Costituzione (articolo 86 capoverso 3 nuova lettera b^{bis}). Come prospettato in questo messaggio, il Consiglio federale con il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti – per autostrade sicure ed efficienti» informa sulle misure a favore del traffico negli agglomerati e sulla prevista dotazione di mezzi finanziari comprese nuove fonti di finanziamento come il Road-Pricing. Inoltre approva in linea di massima le raccomandazioni del gruppo di esperti «traffico negli agglomerati» ed è in particolare convinto che la Confederazione debba rafforzare il suo impegno nel settore del traffico negli agglomerati. I contributi agli investimenti comuni strada e rotaia per il traffico negli agglomerati devono aver luogo a titolo sussidiario e dipendere dalla presenza di un programma in materia di agglomerati.

Nel settore dell'aviazione civile, il Consiglio federale ha approvato l'8 marzo 2002 il messaggio concernente la ratifica dell'accordo sul traffico aereo fra la

Svizzera e la Germania. Questo accordo assicura il diritto di gestire il controllo del traffico nello spazio aereo della Germania meridionale alla società di sorveglianza aerea svizzera Skyguide e regola le modalità di traffico da e per l'aeroporto di Zurigo-Kloten sopra il territorio tedesco. In seguito alla non entrata in materia nel Consiglio nazionale e al rinvio nel Consiglio degli Stati alla Commissione, il Consiglio federale ha deciso, il 9 dicembre 2002, di svolgere nuovi colloqui di sondaggio con la Germania sul contenuto dell'accordo. Al colloquio le due parti espongono quelli che considerano i punti critici della regolamentazione convenuta.

Nell'ambito della strategia sullo sviluppo sostenibile (rapporto del 27 marzo 2002; v. capitolo 1) il Consiglio federale intende impegnarsi per una nuova politica della sicurezza stradale (misura 17). L'obiettivo è di limitare quanto più è possibile i rischi di incidenti gravi nel traffico stradale senza ridurre la mobilità. La nuova politica della sicurezza stradale si ispira alla filosofia «Visione Zero», ovvero all'obiettivo di un traffico stradale senza morti né feriti gravi. Da anni il numero di decessi registrati sulle strade svizzere è di 600 all'anno. Il numero di feriti gravi è superiore a 6000. Entro il 2010 il Consiglio federale intende ridurre a meno di 300 il numero di decessi. Il 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha preso atto delle prime idee in merito a una simile politica e ha deciso di continuare i lavori conformemente ai principi di «Visione Zero».

2.5 Società dell'informazione e media

2.5.1 Attuazione della strategia per una società dell'informazione: rapporto sulle misure volte a prevenire il divario digitale – Risultati e ulteriore procedura per lo sportello virtuale – Rapporto sul voto elettronico – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sul commercio elettronico – Ulteriore procedura in materia di identità digitale – Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri amministrativi

Il Consiglio federale ha preso atto, il 26 giugno 2002, del 4° rapporto del gruppo di coordinamento interdipartimentale per una società dell'informazione (GCSI). Nel settore dell'istruzione l'accento nel 2002 è stato messo sulla realizzazione del programma di sostegno della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia privata «Partenariato pubblico-privato - la scuola in rete»: l'ordinanza sulla promozione dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole è entrata in vigore, insieme all'omonima legge federale, il 1° agosto 2002. Il 13 febbraio 2002, il Consiglio federale ha adottato la strategia in materia di Governo elettronico della Confederazione che crea i presupposti per una proficua collaborazione non solo a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, ma anche con l'economia. Inoltre, il Consiglio federale ha affidato l'incarico di elaborare un rapporto concernente i «contenuti digitali» e uno sulla «salute nella società dell'informazione», che devono fornire informazioni su un'eventuale necessità di intervento. Dopo una valutazione, l'attuale organizzazione del GCSI è stata snellita ed è stato istituito un comitato interdipartimentale per la società dell'informazione, il cui mandato è limitato a 3 anni.

Il rapporto sulle misure volte a prevenire il divario digitale nella società (rapporto che analizza i mezzi di familiarizzare con le nuove tecnologie le cerchie che non hanno accesso ai circuiti di formazione tradizionali) non è stato approvato nell'anno in esame perché diversi altri lavori relativi a questa tematica, che

costituiscono la base del rapporto, non sono stati conclusi. È stato redatto in forma di rapporto uno studio realizzato con la collaborazione interdipartimentale che fa il punto della situazione della società dell'informazione in Svizzera.

Il Consiglio federale ha preso atto, il 10 aprile 2002, dello stato del progetto e dei capisaldi della nuova convenzione con i Cantoni per la prima fase di gestione (2003–2004). Il 3 ottobre 2002, la convenzione è stata firmata dalla Confederazione. Alla fine del 2002 mancava la firma di due Cantoni che avevano comunque espresso la loro adesione oralmente. La valutazione della fase pilota dello sportello virtuale si è svolta secondo il programma ed è stata presentata al comitato direttivo il 31 ottobre 2002. Il rendiconto all'intenzione del Consiglio federale non è stato approntato nel 2002 a causa delle due firme mancanti.

Il 9 gennaio 2002, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul «voto elettronico», che informa sulle opportunità, sui rischi e sulla fattibilità dell'esercizio dei diritti politici per via elettronica. Il Consiglio federale ha deciso di svolgere una prima fase di prove pilota a Ginevra, Neuchâtel e Zurigo, senza peraltro prendere ancora una decisione definitiva in merito all'introduzione del voto elettronico.

Il 9 dicembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge sul commercio elettronico e ha incaricato di elaborare un messaggio. L'obiettivo è l'estensione della protezione dei consumatori nell'ambito dei cosiddetti contratti di vendita a distanza tra cui anche quelli stipulati tramite Internet. Un altro obiettivo è quello di rafforzare la protezione dei consumatori in Svizzera sulla scorta del diritto europeo. Il progetto messo in consultazione ha suscitato reazioni contrastanti: le cerchie dei consumatori approvano le modifiche di legge proposte pur non ritenendole, in parte, abbastanza incisive. Per contro, i fornitori trovano il progetto meno positivo: pur considerando all'unanimità che il commercio elettronico ha un futuro soltanto se i consumatori hanno fiducia in questa nuova forma di comunicazione, resta contestato il ruolo che dovrà essere svolto dal legislatore nella

costruzione e nella protezione di questa fiducia.

Il 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha preso atto di uno studio e ha incaricato di elaborare una strategia e un disegno di legge per una carta d'identità elettronica. Il Consiglio federale reputa la carta d'identità elettronica un mezzo efficace per promuovere il passaggio alla società dell'informazione (governo elettronico, commercio elettronico). La carta potrebbe sostituire la carta d'identità tradizionale e il libretto per stranieri, essere utilizzata in modo convenzionale ed elettronico e permettere tra l'altro al suo titolare di apporre la propria firma digitale in modo giuridicamente vincolante. Al fine di accumulare esperienze pratiche, il Consiglio federale ha deciso di introdurre rapidamente un documento di legittimazione elettronico per tutto il personale dell'Amministrazione federale.

2.5.2 Nuovo ordinamento dei media: messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione

Il Consiglio federale ha approvato, il 18 dicembre 2002, il messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione (LRTV). La revisione era necessaria, visto che dall'entrata in vigore dell'attuale LRTV, nel 1991, il settore della radiodiffusione è notevolmente cambiato, soprattutto in seguito agli sviluppi tecnologici ed economici. L'obiettivo principale è garantire anche in futuro un servizio pubblico efficiente, rendendo al contempo meno restrittive le disposizioni per le emittenti private. Il documento tiene conto anche dei risultati della procedura di consultazione. In particolare, è previsto di rafforzare il sostegno finanziario alle emittenti private regionali attraverso i proventi del canone (ripartizione dei proventi del canone) per promuovere il servizio pubblico anche a livello locale.

Al centro della nuova legge federale sulla radiotelevisione vi è l'esigenza di poter continuare ad offrire

L'avamprogetto di legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone non è stato messo in consultazione nell'anno in esame perché deve essere coordinato con altri progetti. Fra questi figurano l'armonizzazione dei registri degli abitanti e dei registri ufficiali pianificata nell'ambito del progetto di Governo elettronico come pure la questione dell'identificatore di persone valido in tutta la Svizzera, attualmente allo studio. Con l'armonizzazione dei registri si intende attuare l'articolo 65 della Costituzione federale. I registri armonizzati delle persone sono utilizzati tra l'altro per scopi statistici e servono a semplificare i rilevamenti statistici e ad alleggerire l'onere per gli intervistati. Inoltre costituiscono la premessa per l'esercizio elettronico dei diritti politici.

anche in futuro programmi svizzeri autonomi, che garantiscano un approvvigionamento uguale in tutte le regioni linguistiche (Service public) e siano in grado di competere con le emittenti dei Paesi limitrofi, finanziariamente più forti. La concorrenza si è insprita soprattutto in ambito televisivo (i programmi esteri hanno raggiunto in Svizzera oltre il 50 per cento delle quote di mercato). Questa situazione richiede una concentrazione delle limitate risorse svizzere destinate alla SSR. La SSR continua a ricevere l'aliquota più consistente dei canoni per adempiere il suo mandato di programma. Con il mandato di programma viene affidata alla SSR una particolare responsabilità con ripercussioni anche a livello istituzionale: è prevista la creazione di un comitato consultivo indipendente che disporrà di un'infrastruttura professionale e avrà il compito di osservare l'operato della SSR e di informare il pubblico in merito.

Anche le emittenti radiotelesive private riceveranno un'aliquota dei canoni (ripartizione dei proventi del canone) se forniranno particolari prestazioni giornalistiche a livello regionale e locale. Per

garantire un'utilizzazione possibilmente efficiente di questi proventi, il Consiglio federale intende accordare questo finanziamento a un numero limitato di emittenti private che trasmettono programmi con mandato di prestazioni. Il progetto di legge migliora in generale le condizioni quadro per le emittenti private. Sono abrogate in particolare le prescrizioni che penalizzavano le emittenti svizzere nei confronti della concorrenza estera. Le prescrizioni concernenti le interruzioni pubblicitarie o la pubblicità di bevande alcoliche saranno meno rigide e le emittenti private dovranno richiedere una concessione soltanto per i programmi con accesso privilegiato alle frequenze o con aliquota dei canoni.

Una parte importante della nuova legge si occupa

dell'evoluzione tecnica. Tiene conto, per esempio, della sempre maggiore fusione dei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni, finora separati (convergenza). In questo contesto, il progetto crea i presupposti perché siano garantite anche in futuro al settore della radiodiffusione le frequenze necessarie per la trasmissione.

Anche la nuova organizzazione delle autorità competenti tiene conto della fusione dei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni. In futuro, una sola Commissione indipendente regolerà entrambi i settori; essa svolgerà anche i compiti assunti finora dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).

2.6 Istituzioni dello Stato

2.6.1 Rafforzamento della capacità di azione dello Stato: messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione – Procedura di consultazione relativa al Codice di procedura civile

Il messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione non è stato approvato come previsto nell'anno in esame perché diversi punti, in particolare la questione dei costi e la determinazione del campo di applicazione della legge sono stati chiariti solo dopo intense discussioni con i Dipartimenti e gli Uffici. Inoltre, in virtù delle possibili conseguenze finanziarie, il Consiglio federale ha deciso, di stabilire definitivamente l'ulteriore proce-

dura nell'ambito della discussione sul preventivo 2003 e sul piano finanziario 2004–2006. Il 21 agosto 2002 ha pertanto assegnato l'incarico di elaborare il progetto di legge e il messaggio. A causa di questo differimento non si è potuto terminare il progetto di messaggio per la fine dell'anno.

La Commissione di esperti istituita nell'aprile 1999 ha fornito il suo avamprogetto di codice di procedura civile nell'ottobre 2002. Il rapporto esplicativo seguirà solo all'inizio del 2003, per cui non si è ancora potuto dare avvio alla procedura di consultazione.

Il 22 settembre 2002, il popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (iniziativa sull'oro) «e il controprogetto» «l'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione».

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

3.1.1 Garanzia dell'equilibrio sociale e politica nazionale della sanità: INSAI: ulteriori sviluppi – LAMal: analisi d'efficienza e svolgimento ulteriore – Tasso d'interesse minimo nella previdenza professionale – Decisione intermedia sulla politica nazionale della sanità – Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie – Procedura di consultazione su una legge federale concernente la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni del settore della psicologia – Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione sulla revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati – Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare – Messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali – Rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati

Il 14 giugno 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di un gruppo di lavoro relativo all'avvenire dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Dal rapporto

risulta, in particolare, che il sistema attuale dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in sostanza funziona bene. Fondandosi su tale rapporto, il Consiglio federale ha deciso che l'INSAI deve conservare il suo statuto attuale di Istituto autonomo di diritto pubblico con settore di attività definito (monopolio parziale) e continuare ad esercitare le funzioni di autorità nel settore della prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali. Inoltre l'INSAI, dopo la creazione delle basi giuridiche necessarie, deve poter svolgere nuovi compiti nell'ambito delle sue competenze principali e sviluppare le sue attività. Si deve inoltre esaminare la compatibilità dei compiti di autorità di controllo con la posizione di monopolio. Al tempo stesso, in vista delle future discussioni sull'organizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni, il Consiglio federale ha deciso un'analisi costo/utigli del sistema di assicurazione contro gli infortuni esistente.

In occasione di una seduta di chiusura del 22 maggio 2002, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) in sostanza si è rivelata valida, pur constatando che le misure di contenimento dei costi devono ancora essere rafforzate. Il Consiglio federale ha optato per un procedimento in tre fasi, che ha ulteriormente concretato con decreti del 3 luglio e del 21 agosto 2002. In una prima fase, il Consiglio federale ha avviato, mediante un pacchetto di misure, diversi provvedimenti per una migliore gestione del volume e della conformità delle prestazioni. Per esempio, si deve esigere sempre più frequentemente un secondo parere medico prima di intraprendere determinati trattamenti terapeutici. Inoltre, il 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha prescritto condizioni quadro

uniformi per la contabilità e le statistiche delle prestazioni di ospedali e case di cura e ha disposto l'ammissione limitata di nuovi fornitori di prestazioni in funzione dei bisogni. In una seconda fase (decreto del 21 agosto 2002), l'introduzione di una carta d'assicurato e le riduzioni in favore delle famiglie con figli dovranno confluire nella 2a revisione della LAMal. In una terza fase, secondo il decreto del 21 agosto 2002 e in vista di una terza revisione della LAMal, dovranno essere sottoposti al Consiglio federale i primi risultati di studi preliminari su modelli e principi di una nuova ripartizione dei costi, su un finanziamento ospedaliero monistico, sulla diffusione di Managed Care e sull'abolizione dell'obbligo di contrarre.

Dall'entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nel 1985, il tasso d'interesse minimo iniziale del 4 per cento è rimasto invariato. All'inizio dell'anno 2000 si è verificato un improvviso peggioramento della situazione del mercato degli investimenti, relativamente stabile da anni. Si trattava quindi di evitare difficoltà di liquidità delle istituzioni previdenziali, che avrebbero duramente scosso la fiducia degli assicurati nella previdenza professionale. Il 28 agosto 2002, il Consiglio federale ha deciso di abbassare il tasso d'interesse da 4 a 3,25 per cento con effetto dal 1° gennaio 2003. Il Consiglio federale ritiene che si debba stabilire una procedura appropriata per l'adeguamento del tasso d'interesse. In quest'ottica ha disposto, il 23 ottobre 2002, la flessibilità del tasso d'interesse, che in futuro dovrà essere fissato in base all'evoluzione del reddito delle obbligazioni federali e di quello degli altri investimenti usuali del mercato. Ogni due anni si dovrà procedere alla verifica del tasso d'interesse sulla base dei suddetti elementi.

Nell'ambito del progetto «Politica nazionale vizzera della sanità», nel 2002 si sono continuati i lavori nei tre ambiti tematici «salute psichica», «consolidamento dell'empowerment» e «criteri di pianificazione e di coordinamento della medicina di punta» e si è istituito l'Osservatorio svizzero della sanità. La collaborazione fra gli attori nel settore sanitario si è rafforzata, segnatamente grazie alla creazione di una piattaforma politica permanente. Tuttavia ciò ha ri-

tardato la presentazione al Consiglio federale dello stato del progetto «Politica nazionale di sanità» e dei suoi costi globali, prevista per l'anno in esame, come pure le decisioni intermedie in materia.

Il Consiglio federale non ha potuto approvare, nell'anno in esame, il messaggio concernente la legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie, perché l'analisi dei risultati della procedura di consultazione e la rielaborazione del disegno di legge da parte della Conferenza universitaria svizzera per evitare ridondanze con la legge sull'aiuto alle università come pure eventuali doppioni nell'attuazione, sono state più impegnative del previsto. Inoltre, rappresentanti dei Cantoni hanno vivamente criticato le considerazioni relative alla regola professionale, per cui si è dovuto procedere a un'ulteriore consultazione. I doveri professionali saranno ora disciplinati in maniera definitiva nella nuova legge; nel settore dell'esercizio delle professioni devono essere fissati criteri uniformi di garanzia della qualità.

I lavori relativi all'avamprogetto di una nuova legge federale concernente la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni del settore della psicologia hanno richiesto più tempo di quanto originariamente previsto, per cui, nell'anno in esame, non si è potuto aprire la procedura di consultazione.

L'11 settembre 2002, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo finalizzata a definire in maniera chiara ed esauriente le condizioni delle indagini sul genotipo. La dignità umana deve essere protetta, gli abusi devono essere evitati e la qualità assicurata. La legge deve disciplinare la ricerca genetica in ambito medico (diagnosi prenatale e diagnosi precoce comprese), sul posto di lavoro, nel settore assicurativo, in quello della responsabilità civile e dell'identificazione delle persone nelle procedure di diritto civile e amministrativo. Qualsiasi forma di discriminazione in ragione del genotipo deve essere vietata. Parimenti deve essere evitata la procreazione «su misura» e il test di paternità prenatale deve essere possibile solo dopo un colloquio con un consulente. Per garantire la qualità delle indagini i

test genetici non devono essere distribuiti sul libero mercato. L'utilizzazione di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse deve essere regolamentata nella legge sui profili di DNA.

Il 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e del progetto della commissione di esperti sulla revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime dei reati (LAV) e ha incaricato il Dipartimento competente di aprire una procedura di consultazione. Nell'avamprogetto, la commissione propone una completa rielaborazione della LAV e, in particolare, l'introduzione di un importo massimo d'indennizzo.

Le riforme dell'esercito e della protezione della popolazione hanno ripercussioni dirette sulla legge sull'assicurazione militare (LAM). Poiché queste riforme sono state approvate dall'Assemblea federale solo nella sessione d'autunno 2002 e le relative disposizioni d'esecuzione non sono ancora disponibili, il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione militare non è stato licenziato nell'anno in esame.

Il messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali non è

stato approvato nell'anno in esame. Contrariamente alle prime stime, si è constatato che la ratifica del Protocollo avrà per la Svizzera conseguenze che devono ancora essere approfondite.

Il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati nel settore dell'assicurazione di base (in esecuzione del Po. CSSS-S 01.3423 Riserve delle assicurazioni malattie. Garantire la trasparenza) non è stato licenziato nell'anno in esame. Nell'ambito delle deliberazioni parlamentari sulla seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie, si è attribuita la priorità ai lavori e alle considerazioni di fondo sulle proposte relative alla problematica delle riserve in vista della creazione di un pool dei costi stimati; la produzione del rapporto sulla trasparenza formale della contabilità dell'assicurazione malattie è stata differita.

Il 2 giugno 2002, il popolo ha accettato la modifica del Codice penale svizzero (interruzione della gravidanza). Lo stesso giorno popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per madre e bambino».

Il 24 novembre 2002, il popolo ha accettato una modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI).

3.2 Equilibrio regionale

3.2.1 Garantire l'equilibrio regionale: messaggio concernente la legge federale sulla promozione dell'abitazione a prezzo moderato – Messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico

Il 27 febbraio 2002, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla promozione dell'alloggio. La proposta contiene il disegno di una nuova legge federale sulla promozione dell'abitazione a prezzo moderato (legge sulla promozione dell'alloggio LPrA), il relativo decreto di finanziamento per il periodo 2003–2007 come pure il disegno di modifica della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà (LCAP). La nuova legge sulla promozione dell'alloggio deve sostituire la LCAP. Per completare l'offerta di abitazioni dettata dall'economia di mercato prevede di promuovere la proposta di alloggi locativi e di proprietà mobiliari in favore di persone o famiglie economicamente svantaggiate, di sostenere i promotori e le organizzazioni attivi nella costruzione di abitazioni sociali e di migliorare le conoscenze di base in materia di alloggio. Rispetto all'attuale politica di promozione, il Consiglio federale ha così ridotto gli obiettivi dell'influenza statale nel settore dell'abitazione e ha assegnato gli aiuti a settori chiave specifici. A titolo di incentivo si deve ricorrere, oltre alle fideiussioni, soprattutto a crediti federali che consentano di diminuire i costi dell'alloggio mediante cessione di interessi.

Il 20 settembre 2002, dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha

approvato il messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta del turismo svizzero e i relativi disegni di legge. Elementi cruciali sono il rilancio degli investimenti per il rinnovamento del settore alberghiero, la continuazione della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel settore turistico e un'iniziativa volta alla qualifica dei collaboratori di alberghi e ristoranti e del turismo. Il Consiglio federale ritiene che le debolezze strutturali dell'offerta siano un fattore importante dell'insufficiente sfruttamento del potenziale di crescita turistica della Svizzera. Propone quindi, per il periodo 2003–2007, un programma di promozione limitato nel tempo e finalizzato ad accelerare il mutamento strutturale del turismo al quale devono contribuire finanziariamente in maniera significativa le cerchie interessate. La legge vigente sul credito al settore alberghiero deve essere sottoposta a revisione e il rinnovamento dell'offerta deve essere sostenuto con un ammontare globale di 100 milioni di franchi per i prossimi cinque anni. Il decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo deve essere riveduto e prolungato affinché l'impulso innovatore da esso suscitato sotto il profilo della creazione di nuovi prodotti e canali di distribuzione possa essere consolidato (25 milioni per i prossimi 5 anni). Infine, la Confederazione deve sostenere le iniziative volte alla qualifica: progetti innovatori nel settore alberghiero e del turismo per l'integrazione di nuovi impiegati non qualificati e la specializzazione trasversale del personale (10 milioni per i prossimi 5 anni).

3.3 Società, cultura e sport

3.3.1 Garantire la coesione nazionale e sociale: messaggio concernente una legge sulle lingue – Messaggio relativo alla legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero – Messaggio concernente una legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali – Messaggio concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) e messaggio sulla candidatura di Berna alle Olimpiadi invernali 2010 – Rapporto sull'attuazione dell'articolo 69 Cost. nel settore della formazione musicale

Il 16 ottobre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del risultato della procedura di consultazione sull'avamprogetto di una legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche. Contemporaneamente ha conferito il mandato di elaborare il messaggio. Nella consultazione l'avamprogetto ha avuto, globalmente, un'accoglienza positiva. La necessità di una base giuridica è incontrastata dai Cantoni come dalla maggioranza dei partecipanti. Divergono invece i pareri circa le disposizioni di promozione nel settore dell'insegnamento delle lingue come pure della comprensione e dello scambio. Nell'ambito di un'ulteriore elaborazione si dovrà tenere ampiamente conto delle riserve espresse dai Cantoni e dai partiti politici e delle loro attese. La proposta deve essere rielaborata in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica come pure della Fondazione al fine di pervenire a un consenso. In ragione di questi ulteriori lavori, il messaggio non ha potuto essere approvato come previsto nell'anno in esame.

Il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero. Il più che centenario Museo nazionale deve essere trasformato in fondazione di diritto pubblico, gestita dalla Confederazione con mandati di prestazione pluri-

nali e contributi finanziari. Una maggiore autonomia deve consentire al Museo di svolgere i suoi compiti con accresciuta efficienza. Tra questi figura anche la capacità di rispondere alle nuove attese del pubblico, che preferisce esposizioni straordinarie di più breve durata e di maggiore interesse. Una gestione improntata a criteri di economia aziendale deve aumentare significativamente il livello di autofinanziamento del Museo. Il 15 luglio 2002, una giuria internazionale ha designato il progetto vincente del concorso di architettura per il restauro e l'ampliamento della sede principale del Museo nazionale a Zurigo. La scelta della giuria è stata accolta positivamente non solo dagli specialisti e dalle autorità della città e del Cantone di Zurigo, ma anche da un vasto pubblico di cerchie interessate.

Il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali. In futuro le coppie omosessuali dovranno registrare la loro unione presso l'ufficio dello stato civile per beneficiare delle garanzie legali. L'istituzione di uno statuto giuridico per queste coppie contribuisce grandemente a porre fine alla discriminazione e a mitigare i pregiudizi della popolazione nei loro confronti. La nuova istituzione giuridica è destinata unicamente alle coppie omosessuali e sancisce un'unione domestica con diritti e doveri reciproci. Nel diritto pubblico le coppie omosessuali che hanno registrato la loro unione sono assimilate ai coniugi. Sotto il profilo delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale al partner superstite è attribuito lo statuto vedovile. Il ricorso a metodi della medicina riproduttiva e l'adozione restano tuttavia preclusi alle coppie omosessuali. La registrazione dell'unione non ha alcuna ripercussione sul cognome e sulla cittadinanza dei partner e l'eventuale scioglimento dell'unione è semplificato rispetto al divorzio.

Il 27 febbraio 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008, creando così i presupposti della candidatura Svizzera - Austria per l'organizzazione dell'EURO 2008. La manifestazione

comporta impulsi positivi per entrambi i Paesi sotto il profilo politico, sportivo ed economico. Per far fronte agli elevati impegni ad essa connessi, la candidatura svizzera era possibile solo congiuntamente a quella di un Paese limitrofo. Il messaggio prevede che la Confederazione partecipi con un contributo di 1 milione di franchi alle misure edilizie destinate a migliorare le infrastrutture mediatiche e la sicurezza nei quattro stadi di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo. A tale cifra si aggiungono prestazioni della Confederazione non fatturate per un ammontare di 2 milioni di franchi al massimo. Infine, nell'ambito della «Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera», un contributo di 500'000 franchi servirà al finanziamento di una campagna nazionale in favore della prevenzione sanitaria e dell'integrazione sociale per mezzo dello sport in occasione della Coppa d'Europa. L'impegno della Confederazione è subordinato alla condizione che quello dei Cantoni sia pari al doppio.

Il 12 dicembre 2002, l'Unione delle associazioni europee di football (UEFA) ha attribuito l'organizzazione dell'EURO 2008 a Svizzera e Austria.

Il previsto messaggio sulla candidatura di Berna alle Olimpiadi invernali 2010 è diventato senza scopo, perché gli organizzatori hanno ritirato la candidatura dopo il voto popolare nel Cantone di Berna del 22 settembre 2002 che rifiutava i necessari crediti.

Il rapporto sull'attuazione dell'articolo 69 Cost. nel settore della formazione musicale (in esecuzione delle Mo. Bangerter Käthi 99.3528; Danioth Hans 99.3502 Promozione della formazione musicale e del Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musicali), annunciato per il 2002, non ha potuto essere adottato come pianificato, in quanto è parte integrante del rapporto e del disegno di legge sull'attuazione dell'articolo 69 Cost. sul promovimento della cultura. Essendo contemporaneamente prevista la revisione totale della legge sulla Fondazione Pro Helvetia, i lavori hanno subito un certo ritardo.

3.4 Migrazioni

3.4.1 Ridefinizione della politica degli stranieri e stabilizzazione nel settore dell'asilo: messaggio sulla revisione totale della legge federale sugli stranieri – Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'asilo

La revisione totale della legge sugli stranieri e la revisione parziale della legge sull'asilo sono trattate nel capitolo 1.

Il 24 novembre 2002 l'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo» è stata respinta.

3.5 Sicurezza interna

3.5.1 Mantenere la sicurezza interna e salvaguardare i diritti fondamentali: messaggio concernente l'intensificazione della lotta contro l'estremismo di destra – Consultazione sulla revisione della legge sulle armi – Rapporto USIS III – Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla protezione dei dati

Il 27 marzo 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro «Coordinamento e attuazione di misure nel settore dell'estremismo di destra» e ha ritenuto opportuno, in un primo tempo, esaminare le modifiche di leggi federali proposte nel contesto globale di altri lavori legislativi nel settore della sicurezza interna. Fondandosi su tale analisi, il Consiglio federale ha deciso, il 26 giugno 2002, di creare due pacchetti legislativi (razzismo / tifoseria violenta (hooligan) e terrorismo / estremismo). Per questo motivo la procedura di consultazione sul primo pacchetto - «legge federale concernente misure

contro il razzismo e la tifoseria violenta» - non ha potuto essere aperta nell'anno in esame e il messaggio non è stato licenziato.

Il 20 settembre 2002, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla revisione della legge sulle armi. Tale revisione mira a colmare le lacune e a uniformare la pratica nell'esecuzione, segnatamente mediante disposizioni più incisive in materia di commercio privato di armi, l'estensione del campo d'applicazione della legge sulle armi agli oggetti pericolosi, la regolamentazione del settore dei fac-simile di armi e delle armi ad aria compressa come pure la creazione delle basi giuridiche di una banca dati concernente la revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi. Inoltre, l'Ufficio federale di Polizia avrà la competenza di emanare istruzioni sull'applicazione della legislazione sulle armi.

Il 23 ottobre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del terzo rapporto nell'ambito del progetto USIS (Analisi del sistema di sicurezza interna della Svizzera), effettuato in stretta collaborazione con i Canto-

ni. L'analisi dettagliata USIS III descrive le ripercussioni finanziarie, giuridiche e organizzative delle varianti illustrate nel secondo rapporto in merito ai problemi centrali «lacune» e «frontiera» (con o senza Schengen/Dublino). Il rapporto si esprime anche sulla questione della sicurezza ferroviaria e informa circa lo stato delle misure immediate già attuate, per esempio nel settore della protezione delle ambasciate. Il 6 novembre 2002, il Consiglio federale ha deciso il rafforzamento della sicurezza interna e alla frontiera e ha fissato direttive sul limite di spesa della Confederazione, sulle relazioni Confederazione - Cantoni e sull'adempimento dei compiti di sicurezza. Segnatamente, l'esercito deve continuare l'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza della Confederazione ed essere impiegato più frequentemente per il sostegno delle forze civili nei compiti di protezione della frontiera, delle conferenze e degli oggetti. In particolare, il corpo di guardie di confine in futuro sarà rafforzato e massicciamente sostenuto con mezzi professionali del settore della difesa. Inoltre, per quanto concerne le nuove compensazioni e l'au-

mento di quelle esistenti la Confederazione intende moderarsi nei confronti dei Cantoni.

In ragione dei numerosi pareri circa la revisione della legge sulla protezione dei dati e della proroga del termine di consultazione, il Consiglio federale ha potuto prendere atto dei risultati della medesima solo il 26 giugno 2002. Il principale obiettivo della revisione, ovvero una maggiore trasparenza nell'ottenimento di dati personali, è stato ampiamente sostenuto dai partecipanti alla consultazione. Dopo ulteriori chiarimenti, il Consiglio federale ha deciso, il 30 settembre 2002, di attenersi alle proposte emerse dalla consultazione per quanto concerne la revisione parziale della legge sulla protezione dei dati. Il messaggio non ha tuttavia potuto essere approvato in ragione della necessità di approfondire numerosi punti, segnatamente la regolamentazione di progetti pilota nell'allestimento di connessioni online, e anche in considerazione del coordinamento con i nuovi negoziati bilaterali con l'UE, i cui risultati potrebbero esigere la trasposizione dell'acquis comunitario nel settore della protezione dei dati.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2002: bilancio a fine 2002

Obiettivo 2002-1	Miglioramento delle possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali: Adesione all'ONU – Nuovi negoziati bilaterali con l'UE	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2002-2	Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo: legge federale e credito quadro	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2002-3	Economia mondiale aperta e ecologicamente sostenibile nonché migliore accesso ai mercati esteri: Impegno in favore di un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali – Accordi di libero scambio con il Cile, il Canada, la Croazia, la Giordania e Singapore – Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2002-4	Sviluppo sostenibile e seguito della politica internazionale in materia ambientale: Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile – Anno internazionale della montagna – Ratifica del Protocollo di Kyoto – Ratifica della Convenzione di Stoccolma – Ratifica del Protocollo di Göteborg	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2002-5	Cooperazione internazionale in materia di lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo: Convenzione dell'ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo – Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo – Protocollo aggiuntivo sulla tratta di esseri umani	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2002-6	Cooperazione bilaterale negli ambiti della giustizia e della polizia: Trattato di cooperazione con EUROPOL – Accordo d'estradizione con la Francia	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2002-7	Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca: Nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie – Revisione della legge sui politecnici federali – Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali	<i>Parzialmente realizzato</i>

– Finanziamento delle scuole universitarie professionali –
Promozione della formazione, della ricerca e della
tecnologia durante gli anni 2004–2007 – Procedura di
consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su
esseri umani – Legge federale sulla ricerca con embrioni
sovrannumerari e con cellule staminali embrionali

- Obiettivo 2002-8** Rafforzamento della competitività dell'economia svizzera: *Realizzato*
Revisione della legge sulla Banca nazionale – Procedura di
consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle
lotterie – Procedura di consultazione sulla revisione del
diritto dei brevetti – Rapporto sulle importazioni parallele
- Obiettivo 2002-9** Per un'agricoltura svizzera competitiva ed ecologicamente *Realizzato*
sostenibile: Revisione della legislazione sull'agricoltura
(Politica agricola 2007) – Revisione della legge sulla
protezione degli animali
- Obiettivo 2002-10** Per un servizio pubblico efficace: Futuro della Posta e di *Realizzato*
Swisscom
- Obiettivo 2002-11** Messa in atto delle linee direttive delle finanze federali: *Parzialmente realizzato*
Nuovo regime finanziario – Procedura di consultazione
relativa alla 2° riforma dell'imposizione delle imprese –
Nuovo modello di contabilità e revisione della legge sulle
finanze della Confederazione
- Obiettivo 2002-12** Politica ambientale sostenibile: Legge federale sul controllo *Parzialmente realizzato*
della sicurezza tecnica – Promozione dell'uso di
combustibili desolforati – Protocolli d'applicazione della
Convenzione sulla protezione delle Alpi – Nuova strategia
per lo sviluppo sostenibile
- Obiettivo 2002-13** Politica dei trasporti sostenibile: Accordo di prestazioni FFS *Parzialmente realizzato*
2003–2006 – Rapporto sul trasferimento del traffico – Pro-
cedura di consultazione relativa al piano settoriale «ferro-

via/trasporti pubblici» – Procedura di consultazione relativa alla fase 2 della riforma delle ferrovie – Nullaosta alla 2° fase della NFTA – Procedura di consultazione relativa ai raccordi alla rete ad alta velocità – Controprogetto all’iniziativa «Avanti» – Misure per il traffico nelle agglomerazioni – Accordo sul traffico aereo con la Germania

- Obiettivo 2002-14** Messa in atto della strategia per la società dell’informazione: Misure volte a prevenire il divario digitale nella società – Seguito del progetto di Sportello virtuale – Regolamentazione del commercio elettronico – Seguito dei lavori relativi all’identità digitale – Legge sull’armonizzazione dei registri amministrativi *Non realizzato*
- Obiettivo 2002-15** Nuovo ordinamento dei media: Revisione totale della legge sulla radiotelevisione *Realizzato*
- Obiettivo 2002-16** Rafforzamento della capacità di azione dello Stato: Legge sulla trasparenza dell’Amministrazione – Procedura di consultazione relativa al Codice di procedura civile *Non realizzato*
- Obiettivo 2002-17** Ricerca di un equilibrio sociale e politica nazionale della sanità: INSAI: seguito dei lavori – LAMal: analisi degli effetti della legge e seguito dei lavori – Decisioni intermedie in ambito di politica nazionale della sanità – Leggi federali sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie e nelle professioni della psicologia – Legge sulle indagini di natura genetica sull’uomo – Procedura di consultazione sulla revisione della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati *Parzialmente realizzato*
- Obiettivo 2002-18** Ricerca di un equilibrio regionale e sociale: Legge federale sulla promozione dell’abitazione *Realizzato*
- Obiettivo 2002-19** Assicurare la coesione nazionale e sociale: Legge sulle lingue – Nuovo Museo nazionale svizzero – Legge federale sull’unione registrata di coppie omosessuali – Candidatura *Parzialmente realizzato*

della Svizzera ai Campionati europei di calcio del 2008 e alle Olimpiadi invernali del 2010

- Obiettivo 2002-20** Nuovo orientamento della politica degli stranieri e stabilità nell'ambito dell'asilo: Revisione totale della legge sugli stranieri – Revisione parziale della legge sull'asilo *Realizzato*
- Obiettivo 2002-21** Garanzia della sicurezza interna nel rispetto dei diritti fondamentali: Rafforzamento della lotta contro l'estremismo di destra – Procedura di consultazione relativa alla legge sulle armi – Rapporto USIS III – Revisione parziale della legge sulla protezione dei dati *Parzialmente realizzato*

Programma di legislatura 1999-2003

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2002

(per punti essenziali)

Stato d'attuazione a fine 2002:

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge sulle misure in favore della promozione civile della pace e sul rafforzamento dei diritti dell'uomo	02/2	23.10.2002
• Messaggio concernente un credito quadro per le misure in favore della promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo (nuovo titolo: Messaggio concernente un credito quadro per le misure di gestione civile dei conflitti e il promovimento dei diritti dell'uomo)	02/2	23.10.2002
• Messaggio concernente l'appoggio al disarmo chimico universale (in esecuzione della Mo. Paupe 00.3519 Disarmo chimico universale)	02/2	20.9.2002
• Messaggio sul proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo	02/2	
• Messaggio concernente il secondo Protocollo relativo alla convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato	02/2	
• Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali di Parigi e di Aichi (nuovo titolo: Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera all'esposizione universale di Aichi)	02/2	13.11.2002
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)	02/1	
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia	02/1	
• Messaggio concernente gli accordi di libero scambio con la Croazia e la Giordania	02/1	9.1.2002
• Messaggio concernente l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore nonché l'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore (<i>proposta iniziale «Messaggio concernente gli accordi di libero scambio con il Canada, il Cile e Singapore»: separata</i>)	02/2	4.9.2002
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul clima)	02/1	21.8.2002

• Messaggio concernente il rinnovo del credito quadro in favore del Fondo globale per l'ambiente (GEF)	02/1	6.11.2002
• Messaggio concernente l'approvazione degli emendamenti del 17 settembre 1997 e del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono	02/1	21.11.2001
• Messaggio concernente la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione UNEP POP)	02/2	16.10.2002
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 per la lotta all'acidificazione ed alla eutrofizzazione, nonché per la riduzione dell'inquinamento da ozono troposferico, relativo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza (Protocollo di Göteborg)	02/2	
• Messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli accordi generali di credito del FMI	02/2	20.11.2002
• Rapporto concernente il primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU (in esecuzione della Ip. Columberg 91.3195 Obblighi della Svizzera nel campo dei diritti dell'uomo)	02/2	
• Messaggio concernente il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale	–	8.3.2002

1.2 Sicurezza

Previsto

Approvato

• Messaggio concernente un accordo di estradizione con la Francia (titolo completo: Messaggio concernente l'accordo tra la Svizzera e la Francia che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione)	02/1	
• Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL	02/2	
• Messaggio concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali (<i>Negli obiettivi 2002 erano ancora previsti due messaggi: il «Messaggio sulla ratifica della Convenzione dell'ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo» e il «Messaggio concernente l'adesione alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo»</i>)	02/2	26.6.2002
• Messaggio concernente la revisione parziale del Codice penale militare	02/2	13.11.2002
• Messaggio concernente il decreto federale sul finanziamento dell'unione dei servizi della sicurezza aerea civile e militare in seno alla società anonima SKYGUIDE (nuovo titolo: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea)	02/2	22.5.2002

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie	02/2	
• Messaggio concernente la promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia durante gli anni 2004–2007	02/2	29.11.2002
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui politecnici federali	02/1	27.2.2002
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali	02/2	
• Messaggio concernente il decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali (<i>non è necessario un messaggio</i>)	02/1	Annullato
• Messaggio concernente una legge federale sulla ricerca con embrioni sovranumerari e con cellule staminali embrionali	02/2	20.11.2002
• Rapporto sull'analfabetismo funzionale (in esecuzione del Po. Widmer Hans 00.3466 Analfabetismo funzionale)	02/2	
• Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda)	02/2	
2.2 Economia e competitività	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la trasposizione della direttiva 2000/26/CE sulla protezione dei visitatori (revisione parziale dell'Accordo Svizzera – CEE sull'assicurazione, dell'Accordo Svizzera – Liechtenstein sull'assicurazione, della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, della legge sull'assicurazione contro i danni e della legge sulla circolazione stradale) (nuovo titolo: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale e della legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (Adeguamento alla quarta direttiva europea sull'assicurazione autoveicoli [2000/26/CE]))	02/1	10.4.2002
• Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio (liquidazioni di banche)	02/1	20.11.2002
• Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane	02/2	
• Messaggio concernente una legge sui beni patrimoniali non rivendicati	02/2	
• Messaggio concernente una legge sulla cooperazione monetaria internazionale	02/1	

<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio sul proseguimento della riforma agricola (Politica agricola 2007): modifica della legge sull'agricoltura, della legge sul diritto fondiario rurale, della legge sull'affitto agricolo, del Codice civile svizzero, della legge sulle epizootie e nuova legge concernente la concessione di contributi per gli incenerimenti di scarti di carne ordinati per combattere l'ESB, incluso un decreto federale sui finanziamenti nell'ambito dell'agricoltura per il periodo 2004–2007 	02/1	29.5.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente l'evoluzione del settore postale e la revisione della legge sull'organizzazione della Posta (nuovo titolo: Panoramica sull'evoluzione del settore postale in Svizzera - Rapporto del Consiglio federale e Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'organizzazione delle poste) 	02/1	22.5.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale 	02/1	26.6.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali 	02/2	9.12.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane 	02/2	
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto sull'importanza del prezzo unico per i libri dal punto di vista della politica culturale e del mercato del lavoro (in esecuzione della Mo. Zisyadis 00.3497 Prezzi unici per i libri) 	02/1	3.7.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto sulla problematica dell'esaurimento nell'ambito delle importazioni parallele (in esecuzione del Po. della CET-N 00.3612 Importazioni parallele. Presentare un rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002) 	02/2	29.11.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la legge federale contro il lavoro nero 	–	16.1.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio complementare al messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli (Inchieste nell'ambito dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE) <p>Rapporto complementare per la modifica della legge sui cartelli all'attenzione della CET-N sugli accordi verticali, la concorrenza intrabrand e interbrand e le importazioni parallele</p>	–	14.6.2002

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

	Previsto	Approvato
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente un nuovo regime finanziario 	02/2	9.12.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'imposizione del tabacco 	02/1	20.2.2002
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione (Nuova legge sulle finanze della Confederazione) 	02/2	

- Rapporto sull'unificazione delle basi temporali dell'imposta diretta per le persone fisiche. Concretizzazione del mandato costituzionale per un'armonizzazione delle imposte 02/1 9.1.2002
- Rapporto sull'onere complessivo di imposte e tasse (in esecuzione del Po. Vallender 98.3576 Onere complessivo di imposte e tasse) 02/2
- Rapporto sulla distribuzione del benessere in Svizzera (in esecuzione del Po. Fehr Jacqueline 01.3246 Distribuzione del benessere in Svizzera) 02/1

2.4 Ambiente e infrastruttura

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura 02/2
- Messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza tecnica 02/1
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (Promozione dei combustibili desolforati) 02/1 20.9.2002
- Messaggio concernente la ratifica dei protocolli aggiuntivi alla Convenzione sulla protezione della Alpi (Convenzione delle Alpi) 02/1 19.12.2001
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio 02/2
- Messaggio concernente il finanziamento della garanzia dei tracciati della NFTA 02/1
- Messaggio sull'accordo di prestazione tra la Confederazione Svizzera e la SA delle Ferrovie federali svizzere FFS nonché sul quadro finanziario per gli anni 2003–2006 02/1 8.3.2002
- Messaggio concernente una legge sulle teleferiche 02/2
- Messaggio concerne la liberazione dei fondi bloccati per la seconda fase della NFTA 02/2
- Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti – per autostrade sicure ed efficienti» 02/1 15.5.2002
- Messaggio concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla gestione del controllo della circolazione aerea su territorio tedesco da parte della Confederazione Svizzera e sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania 02/2 8.3.2002
- Primo rapporto sul trasferimento del traffico secondo la legge omonima 02/1 1.5.2002
- Rapporto concernente l'esame dei filtri per le particelle per veicoli industriali pesanti (in esecuzione del Po. Stump 99.3166 Veicoli industriali pesanti. Filtri per le particelle) 02/2
- Rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali legati ai prodotti fitosanitari e ai concimi (in esecuzione della Mo. della CAPTE-S 94.3005 Introduzione di tasse d'incentivazione sui concimi chimici, sugli eccedenti di concime aziendale e sui prodotti per il trattamento delle piante) 02/1

- Rapporto sulla messa in atto delle raccomandazioni del rapporto dell'OCSE sull'esame delle performance ambientali della Svizzera 1998 (in esecuzione del Po. della CAPTE-S 99.3570 OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA». Misure) 02/2

2.5 Società dell'informazione e media

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la legge sulla radiotelevisione 02/1 18.12.2002
- Rapporto sul voto elettronico – 9.1.2002

Previsto

Approvato

2.6 Istituzioni dello Stato

- Messaggio concernente la legge sulla trasparenza dell'Amministrazione 02/2

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali	02/1	
• Messaggio concernente la legge sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie	02/1	
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione militare	02/2	
• Messaggio concernente la legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo	02/1	11.9.2002
• Rapporto sulla trasparenza delle riserve delle assicurazioni malattie negli ambiti dell'assicurazione obbligatoria (in esecuzione del Po. della CSSS-S 01.3423 Riserve delle assicurazioni malattie. Garantire la trasparenza)	02/2	
3.2 Equilibrio regionale	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge sulla promozione dell'abitazione	02/1	27.2.2002
• Rapporto sugli effetti degli accordi bilaterali in materia di organizzazione del territorio (nuovo titolo: Rapporto sugli effetti degli accordi bilaterali nelle regioni di frontiera (in esecuzione del Po. Hoffmann Hans 99.3531 Ripercussioni degli accordi bilaterali con l'UE sulla politica di organizzazione del territorio dei Cantoni frontalieri e della Confederazione e del Po. Ratti Remigio 99.3513 Accordi bilaterali e regioni di frontiera))	02/2	29.11.2002
• Messaggio concernente il miglioramento delle strutture e della qualità dell'offerta nel turismo svizzero	–	20.9.2002
3.3 Società, cultura e sport	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge sulle lingue	02/2	
• Messaggio concernente la legge su una fondazione per il Museo nazionale svizzero	02/1	29.11.2002
• Messaggio concernente la legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali	02/2	29.11.2002
• Messaggio concernente la candidatura congiunta della Svizzera e dell'Austria all'organizzazione dei Campionati europei di calcio del 2008	02/1	27.2.2002
• Messaggio concernente la candidatura della Città di Berna alle Olimpiadi invernali del 2010	02/1	Ritirato

- Rapporto sulla messa in atto dell'articolo 69 Cost. nell'ambito della formazione musicale (in esecuzione delle Mo. Bangerter Käthi 99.3528 e Danioth Hans 99.3502 Incoraggiamento della formazione musicale nonché del Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musive) 02/2
- Rapporto sulla messa in atto del Piano d'azione svizzero «Parità tra i sessi» da parte delle autorità federali (in esecuzione del Po. sulle Linee direttive 00.3222 Parità tra i sessi) 02/2 13.11.2002

3.4 Migrazioni

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'asilo (nuovo titolo: Messaggio sulla modifica della legge sull'asilo e della legge federale sull'assicurazione malattia nonché della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti) 02/1 4.9.2002
- Messaggio concernente la legge sugli stranieri 02/1 8.3.2002
- Messaggio concernente la legge sull'elaborazione di dati nell'ambito degli stranieri e dell'asilo tramite un sistema di informazione (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo) 02/1 29.5.2002

3.5 Sicurezza interna

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla protezione dei dati 02/2
- Messaggio concernente la lotta contro l'estremismo di destra 02/2

Programma di legislatura 1999–2003

Oggetti parlamentari 1999–2003:

stato d'attuazione a fine 2002

1 La Svizzera, partner nel mondo – Opportunità di una Svizzera aperta e orientata al futuro

1.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» 4.12.2000
- Messaggio concernente la ratifica del 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio concernente la ratifica del 4° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (disposizioni aggiuntive per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio concernente la ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale 15.11.2000
- Rapporto sugli armamenti (in adempimento al postulato Haering Binder del 13 marzo 1999) 30.8.2000
- Rapporto sulla sicurezza e sullo sviluppo sostenibile
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sui diritti civili e politici
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Messaggio concernente la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 29.8.2001
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 19.12.2001
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo 1.11.2000
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti

- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento delle esportazioni 23.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) 21.8.2002
- Messaggio concernente la ratifica dell'emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 21.11.2001
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sulla sicurezza biologica 27.6.2001
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sulle sostanze nocive organiche persistenti (UN-POP) 16.5.2001
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sul traffico internazionale di sostanze chimiche pericolose (Convenzione PIC) 18.10.2000
- Messaggio concernente la legge federale sul conferimento di privilegi e immunità a istituzioni internazionali in Svizzera e sul versamento di contributi volontari alla città internazionale di Ginevra

Altri oggetti

- Bilancio relativo al rapporto sulla politica estera 1993 (in adempimento al postulato Zbinden del 17 marzo 1999) 15.11.2000
- Messaggio concernente la ratifica di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulle armi B (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio concernente la ratifica di una Convenzione sulla sospensione della produzione di materiale fissile per scopi bellici (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo sulle armi portatili (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- Messaggio sulla partecipazione e il contributo finanziario della Confederazione al Centre Henry Dunant per il dialogo umanitario 24.5.2000
- Messaggio concernente la ratifica del secondo protocollo della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
- Messaggi concernenti la ratifica di diversi accordi con la Germania e la Francia sulla rettifica e modifica dei confini nazionali 7.12.2001 (G)
15.5.2002 (F)
- Messaggio concernente la ratifica dell'Accordo con l'Austria sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe 23.8.2000
- Messaggio concernente la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale
- Messaggio concernente il Trattato con l'Italia sull'enclave di Campione (Disciplinamento dei rapporti del Comune di Campione con la Svizzera, in particolare inclusione nel territorio doganale svizzero)
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la lotta contro il traffico illegale di beni culturali (compresa legge d'esecuzione) 21.11.2001

- Messaggio concernente una legge sugli embarghi 20.12.2000
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia
- Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di prestito del FMI
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo di emendamento relativo alla Convenzione del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)
- Messaggio concernente la ratifica della revisione parziale della Convenzione sul brevetto europeo, per la ratifica di due protocolli aggiuntivi alla predetta convenzione nonché per la revisione parziale della legge sui brevetti

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa orientale e la CSI 2003-2007 14.11.2001
- Credito quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2003-2007
- Credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione 2002-2005 14.11.2001
- Credito quadro per la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo nel 2003-2007 20.11.2002
- Messaggio sugli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra 12.1.2000
- Messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002-2005
(nuovo titolo: integrato nel messaggio concernente un credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario) 14.11.2001
- Messaggio sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa negli anni 2002-2005 21.2.2001
- Limite di spesa sul finanziamento degli aiuti per il promovimento delle esportazioni negli anni 2001-2003 23.2.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3205 Cooperazione allo sviluppo – Obiettivo: 0,4 per cento del prodotto interno lordo Stralciato il 12.6.2001 (rapporto di gestione 2000)
- P 00.3204 Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa

1.2 Sicurezza

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Concetto direttivo Esercito XXI 24.1.2001
- Messaggio concernente la revisione della legislazione militare (Esercito XXI) 24.1.2001

- Concetto direttivo protezione della popolazione 17.1.2001
- Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione) 17.1.2001

Altri oggetti

- Messaggio sulla revisione parziale del Codice penale militare e del diritto penale disciplinare 16.10.2002
- Messaggio concernente la modifica della legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC) 1.3.2000
- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong 22.11.2000
- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto 3.7.2001
- Messaggio concernente un Accordo con l'Ungheria per la lotta alla criminalità organizzata 23.8.2000
- Messaggio concernente una Convenzione con il Marocco sul trasferimento dei condannati 15.6.2001
- Messaggio concernente un Trattato aggiuntivo con la Francia alla Convenzione europea di estradizione
- Messaggio concernente un Accordo di collaborazione di polizia con Europol

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente il decreto federale sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un effettivo sufficiente di navi d'altomare che battono bandiera svizzera 7.11.2001

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3207 Volume delle spese nei settori dell'esercito e della protezione della popolazione Stralciata l'11.6.2002 (rapporto di gestione 2001)

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio relativo a una nuova legge sulla formazione professionale 6.9.2000

- Messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- Accordo bilaterale con l'UE concernente la partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di formazione e per la gioventù (Socrates, Leonardo, Gioventù per l'Europa)

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sui politecnici federali 27.2.2002
- Rapporto sul perfezionamento in Svizzera 18.9.2000
- Rapporto intermedio sull'istituzione di scuole universitarie professionali 11.12.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente il promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 29.11.2002

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3227 Introduzione del diritto a un periodo di formazione e di perfezionamento Respinta dal Consiglio nazionale il 5.6.2001

2.2 Economia e competitività

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli 7.11.2001
- Rapporto e messaggio sul promovimento della creazione di imprese 18.9.2000 (Rapporto)
- Messaggio a sostegno di una legge sulla fusione 13.6.2000
- Messaggio concernente la revisione del diritto della società a garanzia limitata (s.a.g.l.) 19.12.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge sull'agricoltura (nuovo titolo: Messaggio concernente l'ulteriore sviluppo della politica agricola (politica agricola 2007)) 29.5.2002

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui brevetti (biotecnologia)
- Messaggio riguardante una legge federale sul commercio ambulante 28.6.2000
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali
- Messaggio concernente una legge federale sulla presentazione dei conti

- Messaggio concernente le revisioni parziali della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego 24.5.2000
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione
- Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza in materia d'assicurazione
- Messaggio concernente la revisione del decreto federale concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale
- Messaggio concernente il decreto federale sull'atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia sulla protezione dei modelli e la legge federale sulla protezione del design (legge sul design) 16.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Patent Law Treaty (PLT) e la revisione parziale della legge sui brevetti (trasposizione nel diritto interno)
- Messaggio concernente una legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati
- Messaggio per l'armonizzazione del diritto in materia di responsabilità civile
- Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (liquidazioni di banche) 20.11.2002
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale 26.6.2002
- Messaggio concernente la revisione della tassa di negoziazione (integrato nel Messaggio sul pacchetto fiscale 2001) 28.2.2001
- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla tariffa delle dogane
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali 9.12.2002
- Messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni provocati dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta 16.2.2000
- Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un limite di spesa per i mezzi finanziari destinati all'agricoltura negli anni 2004-2007 (nel quadro della politica agricola 2007) 29.5.2002

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3229 Sostegno ad una crescita economica sostenibile
- M 00.3210 Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione
- P 00.3209 Politica dell'impiego

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente il Nuovo regime finanziario
- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle famiglie (integrato nel Messaggio sul pacchetto fiscale 2001) 9.12.2002
- Messaggio concernente l'imposizione dell'abitazione in proprietà (integrato nel Messaggio sul pacchetto fiscale 2001) 28.2.2001
- Messaggio concernente la legislazione d'esecuzione della norma fondamentale concernente una tassa sull'energia 28.2.2001
- Messaggio concernente una norma costituzionale sul freno all'indebitamento 5.7.2000

Altri oggetti

- Messaggio sulle basi temporali per l'imposta federale diretta delle persone fisiche
- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'imposizione del tabacco
- Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra 20.2.2002

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per l'acquisto di apparecchi di rilevazione della TTPCP Budget 1999, complemento I e DCF del 13.3.2000
- Credito d'impegno per l'esercizio e la gestione del sistema della TTPCP Ritirato: attuato con l'ordinanza del DFF del 5.5.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3213 Aliquota d'imposta - quota delle uscite della Confederazione
- M 00.3203 Concetto riduzione del debito Stralcio richiesto il 12.2.2003 (rapporto di gestione 2002)

2.4 Ambiente e infrastruttura

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sull'energia nucleare (revisione totale della legislazione sull'energia nucleare) 28.2.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge forestale
- Messaggio concernente la ratifica del protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (Protocollo aggiuntivo metalli pesanti) 1.3.2000

- Messaggio concernente la ratifica del protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (Protocollo aggiuntivo inquinanti organici persistenti) 1.3.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla diminuzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono in prossimità del suolo 16.10.2002
- Messaggio concernente i raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Messaggio concernente una legge federale su un centro di competenze per la sicurezza tecnica e su altre modifiche di legge (messaggio collettaneo «progetto NASA»)

Altri oggetti

- Rapporto sullo stato e sull'ulteriore sviluppo della strategia Sviluppo sostenibile in Svizzera 27.3.2002
- Rapporto sull'attuazione delle conclusioni del rapporto di verifica OCSE sull'ambiente Svizzera 1998
- Messaggio concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (Gen-Lex) 1.3.2000
- Messaggio concernente la revisione della legge sul parco nazionale
- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio
- Messaggio concernente un decreto federale conformemente all'articolo 28 LFO (catastrofi forestali, riparazione dei danni alle foreste provocati dall'uragano Lothar) 16.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) 19.12.2001
- Messaggio concernente una legge sul mercato del gas
- Messaggio relativo alla legge federale sulla modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare 1.3.2000
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie 12.4.2000
- Messaggio sulla garanzia della capacità delle linee d'accesso sud alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) (Convenzione con l'Italia) (nuovo titolo) 13.9.2000
- Messaggio concernente il raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità (nuovo titolo) 13.9.2000
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo tra la Francia e la Svizzera sul raccordo autostradale fra la nazionale N2 e l'autostrada A35 fra Basilea e Saint Louis
- Messaggio concernente la ratifica di un Accordo tra la Repubblica federale tedesca e la Svizzera sulla costruzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Argovia)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa concernente gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti 2002-2005

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3218 Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS
- M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali
- P 00.3216 Swissmetro. La via di comunicazione del domani
- M 00.3215 Avvenire del servizio pubblico
- M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali

2.5 Società dell'informazione e media

Oggetti annunciati nelle direttive

Approvato

- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione
- Programma statistico pluriennale della Confederazione 1999-2003

18.12.2002

Altri oggetti

1.3.2000

- Messaggio concernente una legge federale sull'armonizzazione dei registri delle persone
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della creazione artistica con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Messaggio relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (nuovo titolo)
- Messaggio concernente una legge federale sul commercio elettronico
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)

Non è necessario un messaggio

3.7.2001

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3225 Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione
- P 00.3219 Libera concorrenza tra media indipendenti
- M/P 00.3208 E-Switzerland
- P 00.3194 E-Switzerland. Lo Stato come utente modello
- M 00.3190 Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta

Stralcio richiesto il 18.12.2002 (02.093)
Mozione Lemma 2: stralcio richiesto
l'11.6.2002 (rapporto di gestione 2001)

Stralcio richiesto il 12.2.2003
(rapporto di gestione 2002)

2.6 Istituzioni dello Stato

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la legge federale sul Tribunale federale e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale (compreso il messaggio complementare concernente le sedi dei tribunali) 28.2.2001
28.9.2001
- Messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato 19.12.2001
- Rapporto sulla valutazione delle esperienze e sul proseguimento del progetto «Gestione con mandato di prestazioni e budget globali» (GEMAP) 19.12.2001
- Messaggio concernente una legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione

Altri oggetti

- Messaggio a sostegno di una modifica del Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile) 14.2.2001
- Messaggio concernente la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (legge sui documenti di identità) 28.6.2000
- Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale 17.5.2000
- Messaggio concernente il finanziamento della riorganizzazione dell'informatica e della telecomunicazione nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT) 23.2.2000
- Messaggio concernente le modifiche di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale in esecuzione dell'articolo 64 LOGA (messaggio collettaneo) 5.6.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per provvedimenti sociali in relazione alla riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT) 23.2.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato

Stralcio richiesto il 19.12.2001 (01.080)

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'11a revisione dell'AVS 2.2.2000
- Messaggio concernente la 1a revisione della LPP 1.3.2000
- Messaggio concernente la 4a revisione dell'assicurazione invalidità 21.2.2001
- Messaggio concernente la 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 28.2.2001
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, relativa al nuovo regime di finanziamento ospedaliero 18.9.2000
- Messaggio concernente il disciplinamento della perdita di guadagno in caso di maternità
Il 21.11.2001 il CF ha deciso di sostenere l'iniziativa parlamentare 01.426 e di rinunciare per ora all'elaborazione di un proprio messaggio
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale 17.5.2000
- Messaggio concernente una legge federale sulla parità di trattamento dei disabili 11.12.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Revisione tecnica – ottimizzazione dell'esecuzione) 23.2.2000
- Messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani 12.9.2001
- Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti 9.3.2001
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul servizio civile 21.9.2001
- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento degli psicoterapeuti senza formazione in medicina
- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie
- Messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule 12.9.2001
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
- Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo (analisi del genoma) 11.9.2002
- Messaggio concernente la revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la riduzione dei premi 2004-2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3231 Rafforzare lo statuto della famiglia con figli
- M 00.3228 Garanzia di un minimo vitale con l'attività lucrativa Respinta il 13.3.2002 (CN)
- P 00.3224 Reddito minimo vitale
- M 00.3223 Sostegno alla famiglia Realizzata e stralciata il 3.10.2000 (CS)
- P 00.3211 Volontariato
- P 00.3192 Assicurazione malattie. Politica sanitaria Stralciato l'11.6.2002 (rapporto di gestione 2001)
- P 00.3191 Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine
- P 00.3200 Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale

3.2 Equilibrio regionale

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche costituzionali e revisione totale della legge sulla perequazione finanziaria 14.11.2001
- Secondo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche di legge necessarie nei singoli settori di compiti nonché revisioni della legge sui sussidi e della legge sulle finanze della Confederazione
- Politica in materia di pianificazione territoriale, programma di realizzazione 2000-2003 2.10.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la proroga e la modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico 6.9.2000
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna 6.9.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul mercato dell'alloggio (nuovo titolo: Messaggio concernente una legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati) 27.2.2002
- Rapporto e messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico 20.9.2002

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002-2006 20.9.2002

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3220 Verifica dei compiti e dell'attività dell'Ufficio federale delle abitazioni Stralcio richiesto il 27.2.2002 (02.023)
- P 00.3202 Riconoscimento del turismo quale importante settore economico nazionale e terzo ramo d'esportazione Stralciato l'11.12.2002 (02.072)

3.3 Società e cultura

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sulle lingue
- Messaggio relativo alla legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche 18.9.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della cultura

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sullo statuto giuridico delle coppie omosessuali (nuovo titolo: Messaggio concernente una legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali) 29.11.2002
- Messaggio concernente una garanzia di deficit per Expo.02 23.2.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera Non è necessario un messaggio
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondation MUSEE SUISSE (nuovo titolo: Messaggio concernente una legge federale sulla fondazione Museo nazionale svizzero) 29.11.2002
- Messaggio concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi d'importanza nazionale (messaggio speciale sul nuovo riparto del credito di 20 milioni per Sion 2006) 26.1.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la Fondazione Pro Helvetia negli anni 2004-2007
- Limite di spesa per la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» per gli anni 2002-2006 14.2.2001
- Limite di spesa per la Fondazione «Biblioteca per tutti» per gli anni 2004-2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3193 Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale
- P 00.3222 Parità tra donne e uomini Stralcio richiesto il 12.2.2003 (rapporto di gestione 2002)
- P 00.3221 P 00.3221 Provvedimenti per lottare contro la violenza nei confronti delle donne Stralcio richiesto il 12.2.2003 (rapporto di gestione 2002)

3.4 Migrazioni

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale per la naturalizzazione agevolata di stranieri nati e cresciuti in Svizzera 21.11.2001
- Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuovo titolo: legge sugli stranieri) 8.3.2002

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'asilo 4.9.2002

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3233 Accettazione degli stranieri Stralcio richiesto l'8.3.2002 (02.024)
- P 00.3232 Stabilizzazione della quota degli stranieri Stralcio richiesto l'8.3.2002 (02.024)
- P 00.3226 Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto
- P 00.3195 Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli Stralcio richiesto l'8.3.2002 (02.024)

3.5 Sicurezza interna

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio sulla procedura penale federale (unificazione)
- Messaggio concernente una legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing) 24.10.2001
- Messaggio aggiuntivo concernente la modifica del CP per l'esercizio definitivo di una banca dati con profili basati sul DNA
(nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse) 8.11.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione dei dati, in relazione all'istituzione di collegamenti in linea
- Messaggio concernente la modifica del CP e del CPM (prescrizione in caso di reati sessuali e divieto del possesso di pornografia dura) 10.5.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3206 Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica Proroga del termine fino al 2004 decisa il 20.6.2000 dal CN

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna:

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali

Evaluation der Schweizerischen Friedensstiftung (swisspeace)

Mandante: Ufficio federale dell'educazione e della scienza

Mandato legale di valutazione: Art. 16 della legge sulla ricerca

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-2: Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo (legge federale e credito quadro concernente la promozione civile della pace)

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Preparare il mandato di prestazioni 2004–2007, ottimizzare l'attuazione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi economica

Lingua: Tedesco

Fonti: Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, DFI, 3003 Berna

Switzerland – Financial System Stability Assessment

Mandante: Fondo monetario internazionale (FMI)

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale 2003: Revisione della vigilanza dei mercati finanziari (tra l'altro la legge sulle banche e sulle borse)

Conseguenze politiche: Il 29.5 2002 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire un controlling relativo alle raccomandazioni del FMI, chiedendo inoltre di essere regolarmente informato sullo stato dei lavori

Obiettivo: Valutare la necessità di intervenire per migliorare la stabilità del settore finanziario; contribuire alla valutazione dei progetti di riforma attuali (vigilanza dei mercati finanziari)

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Inglese

Fonti: www.imf.org

1.2 Sicurezza

Nessuna

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Evaluation of the ETH-Domain: Peer-reviewed intermediate evaluation of performance mandate 2000–2003

Mandante: Aggruppamento per la scienza e la ricerca

Mandato legale di valutazione: Mandato di prestazioni del 12.6.1999

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi 2002, obiettivo 02-7: Rafforzamento della posizione della Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca

Conseguenze politiche: I risultati della valutazione non erano ancora disponibili quando è stato licenziato il messaggio sulla revisione parziale della legge sui Politecnici federali (27.2.2002). Il Consiglio federale non ha quindi ancora formulato le sue conclusioni.

Obiettivo: Preparazione del mandato di prestazioni per i PF 2004–2007

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia

Lingua: Inglese

Fonti: Aggruppamento per la scienza e la ricerca, DFI, 3003 Berna

2.2 Economia e competitività

Evaluation der Entscheidfindung in Kantonen für Projekte nach Gewässerschutz Art. 62a

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-9: Politica agricola 2007

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Ottimizzare l'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione

Lingua: Tedesco, francese

Fonti: Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna (www.blw.admin.ch)

Strategische Vorsteuerung der Mittel zur Absatzförderung durch den Bund

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Art. 12 della Legge federale sull'agricoltura , art. 7 dell'Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-9 Politica agricola 2007

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Rendiconto

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia

Lingua: Tedesco

Fonti: Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna

Auswirkungen von staatlichen Massnahmen zur Preisstützung und Preisstabilisierung

Teil 2: Milchmarktanalyse

Teil 3: Fleischmarktanalyse

Teil 4: Eiermarktanalyse

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Art. 187 cpv. 13 della legge sull'agricoltura

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-9: Politica agricola 2007

Conseguenze politiche: Le raccomandazioni saranno considerate nell'ambito della politica agricola 2007 (Messaggio del 29.5.2002)

Obiettivo: Rendiconto e preparazione di una revisione di legge

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia / Valutazione ex ante

Lingua: Tedesco

Fonti: Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna (www.blw.admin.ch)

Evaluation des Wohlergehens der Tiere in verschiedenen Produktionssystemen

Mandante: Ufficio federale di veterinaria

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-9: Revisione della legge sulla protezione degli animali

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Preparare la revisione della legge

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Tedesco

Fonti: Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna (www.blw.admin.ch)

Feldstudie zur Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Haltungssysteme auf Gesundheit und Wohlergehen bei Schweinen

Mandante: Ufficio federale di veterinaria

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 02-9: Revisione della legge sulla protezione degli animali

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Preparare la revisione della legge

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Tedesco

Fonti: A partire dall'autunno 2003: Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna (www.blw.admin.ch)

Il quinto rapporto intermedio «**Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme**» (Ufficio federale dell'agricoltura) previsto per il 2002 non è stato pubblicato. A seguito di una riorganizzazione interna si è deciso di rinunciare alla pubblicazione annuale dei rapporti intermedi. Nel 2006 sarà pubblicata una sintesi conclusiva.

Il documento di valutazione «**Anästhesie und Schmerzausschaltung bei Kastrationsferkeln. Evaluation verschiedener Möglichkeiten**» (Ufficio federale di veterinaria) previsto per il 2002 non è ancora stato pubblicato poiché la procedura di autorizzazione della sperimentazione è risultata più lunga del previsto.

Il documento «**Evaluation der Immunokastration von Ebern als Alternative zur chirurgischen Kastration**» (Ufficio federale di veterinaria) previsto per il 2002 non è ancora stato pubblicato poiché la procedura di autorizzazione della sperimentazione è risultata più lunga del previsto.

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Nessuna

2.4 Ambiente e infrastruttura

Wirkungsanalyse EnergieSchweiz 2001

Mandante: Ufficio federale dell'energia

Mandato legale di valutazione: Art. 20 della legge sull'energia

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 7, oggetto R14 annunciato nelle direttive, obiettivi per il 2000, obiettivo 00-11: Nuovo programma di politica energetica

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Elaborare una base per decidere sull'adozione di ulteriori misure

Destinatario: Amministrazione e responsabili esterni del programma

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia

Lingua: Tedesco, francese

Fonti: Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna

Evaluation der Umwelttechnologieförderung des BUWAL, siehe auch Bericht des Bundesrates über die Wirkung der Umwelttechnologieförderung gemäss Umweltschutzgesetz Artikel 49 Absatz 3

Mandante: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

Mandato legale di valutazione: Art. 49 cpv. 3 della legge sulla protezione dell'ambiente

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 7, oggetto R14 annunciato nelle direttive

Conseguenze politiche: La promozione delle tecnologie ambientali da parte della Confederazione risulta giustificata. Le misure adottate sono corrette e producono risultati concreti. Le opportunità offerte da questa promozione vanno meglio divulgate (decisione del 9.12.2002).

Obiettivo: Adempimento della clausola relativa alla valutazione, ottimizzare l'attuazione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia

Lingua: Tedesco

Fonti: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna

Il documento «**Evaluation der Zusammenarbeit von EnergieSchweiz im Verkehr**» (Ufficio federale dell'energia) non è stato pubblicato nel 2002 ma sarà pronto nella primavera del 2003.

2.5 Società dell'informazione e media

Nessuna

2.6 Istituzioni dello Stato

Nessuna

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Le développement d'une politique nationale de santé et la mise en place de l'Observatoire de la santé (Phase II)

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: Decreto federale del 5.7.2000 (Politica nazionale della sanità)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 10, oggetto R20 annunciato nelle direttive e negli obiettivi per l'anno 2002, obiettivo 02-17: Politica nazionale della sanità

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Ottimizzare i processi volti all'elaborazione di una politica nazionale della sanità

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Francese; compendio in tedesco

Fonti: Progetto Politica nazionale della sanità, 3003 Berna

Evaluation des Alkoholprogrammes 1999-2002 «Alles im Griff?»

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999-2003, obiettivo 10, oggetto R20 annunciato nelle direttive e negli obiettivi per l'anno 2002, obiettivo 02-17: politica nazionale della sanità

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Rendiconto, ottimizzare l'attuazione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia

Lingua: Tedesco (sintesi in tedesco e in francese)

Fonti: Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (www.health-evaluation.admin.ch)

Gesamtevaluation der Präventionsstrategie HIV/Aids in der Schweiz (Erste Einzelstudien)

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: HIV/Aids – Programma nazionale 1999–2003

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 10, oggetto R20 annunciato nelle direttive e negli obiettivi per l'anno 2002, obiettivo 02-17: politica nazionale della sanità

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Migliorare la strategia globale e le misure adottate nell'ambito della prevenzione dell'Aids, assistere i responsabili della strategia di prevenzione nelle decisioni, rendiconto

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia / valutazione dell'esecuzione

Lingua: Francese (sintesi in tedesco e in francese)

Fonti: Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (www.health-evaluation.admin.ch)

L'elaborazione del documento «**Tabakmonitoring**» (Ufficio federale della sanità pubblica) è stata avviata solo alla fine del 2002 poichè si è dovuto affidare un mandato esterno.

3.2 Equilibrio regionale

Überprüfung des gewerblichen Bürgschaftswesens

Mandante: Segretariato di Stato dell'economia

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 10, oggetto R21 annunciato nelle direttive: Concretizzazione dell'orientamento della politica regionale e di pianificazione territoriale in funzione delle macroregioni

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Creare le basi per l'esame della revisione della legge

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Tedesco

Fonti: Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna

OECD-Länderstudie: «Territorialpolitik in der Schweiz»

Mandante: Segretariato di Stato dell'economia / Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Mandato legale di valutazione: –

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 10, oggetto R21 annunciato nelle direttive: Concretizzazione dell'orientamento della politica regionale e di pianificazione territoriale in funzione delle macroregioni

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Lavori preliminari in vista del nuovo orientamento della politica regionale

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione ex ante

Lingua: Inglese, francese, tedesco

Fonti: Segretariato di Stato dell'economia, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna (www.seco.admin.ch)

Zwischenevaluation REGIO PLUS und landwirtschaftliche Absatzförderung

Mandante: Segretariato di Stato dell'economia / Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Art. 6 del decreto federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali
Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 10, oggetto R21 annunciato nelle direttive: Concretizzazione dell'orientamento della politica regionale e di pianificazione territoriale in funzione delle macroregioni

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, obiettivo 5, oggetto R11 annunciato nelle direttive: Messaggio sull'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: ottimizzare l'attuazione, rendiconto (adempimento della clausola relativa alla valutazione)

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione

Lingua: Tedesco

Fonti: www.regioplus.ch (rubrica Pubblicazioni); Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna

Il documento di valutazione «**Wirkungsanalyse der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge**» (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) non è stato terminato nel 2002 soprattutto a causa di ritardi intervenuti nel corso della richiesta di informazioni presso circa 7'000 persone in Svizzera e all'estero (problemi di protezione dei dati e aggiornamento degli indirizzi). Anche l'estensione delle ricerche ad altre fonti d'informazione (ulteriori approfondimenti presso le casse pensione, le istituzioni di libero passaggio, le banche e le autorità federali di vigilanza) ha contribuito a dilazionare la pubblicazione del rapporto finale.

3.3 Società, cultura e sport

Nessuna

3.4 Migrazioni

Il documento di valutazione «**Conformità esecutiva ed efficacia dell'azione umanitaria 2000**» (Primi studi; Ufficio federale dei rifugiati) non è ancora stato pubblicato poiché la raccolta d'informazioni presso circa 2000 persone è risultata più dispendiosa del previsto.

3.5 Sicurezza interna

Nessuna

**che approva la gestione nel 2002 del Consiglio federale,
del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti i rapporti del Consiglio federale del 12 e del 19 febbraio 2003, del Tribunale federale del 14 febbraio 2003 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 16 gennaio 2003,

decreta:

Art. 1

La gestione nel 2002 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Editore: Cancelleria federale svizzera

ISSN: 1423-1859

Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna www.bundespublikationen.ch www.publicationsfederales.ch

Disponibile pure su Internet: www.admin.ch